

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Imprese - sindacati
Intesa anticrisi



Bandi e finanziamenti

Impianti solari termici



Welfare

Fon. Te: i risultati del 2008



Formazione

Corsi finanziati per i dipendenti



Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Sicurezza sul lavoro
proroga di termini



Commercio estero

Intermediazione
Trattamento Iva




Tributario

Alimenti e bevande
Fisco per alberghi



Economico

Distribuzione
Mappa area milanese



Legale

Semplificazione
avvio attività



Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 197 - Maggio 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

Fai di un obbligo un'opportunità



**Inserire qui
la propria firma
e il codice fiscale di Ente Mutuo**

UN MINUTO DEL VOSTRO TEMPO PER UN NUOVO PROGETTO

Per destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF ad Ente Mutuo occorre firmare uno dei 5 appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione CUD 2009 730/2009 UNICO persone fisiche 2009 UNICO MINI persone fisiche 2009 di cui pubblichiamo fac-simile, riportando i dati personali nel riquadro e indicando il codice fiscale di Ente Mutuo.

**Il codice fiscale di Ente Mutuo è
80056730155**

Il riquadro nel quale va indicata l'intenzione di destinare il 5 per mille dell'IRPEF ad Ente Mutuo è identificato con la seguente dicitura:
"Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997".
Ricordiamo che per il 5 per mille è consentita una sola preferenza di assegnazione.
La scelta di destinazione del 5 per mille non va confusa e non è alternativa a quella dell'8 per mille, che può essere comunque espressa.

Come tutelare la tua salute senza alcun onere



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Enti Bilaterali - Un'intesa anticrisi per il sostegno al reddito **Pag. 1**
 - ▶ Ammortizzatori sociali - Le istruzioni dell'Inps per la concessione della Cigs e della mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti **Pag. 2**
 - ▶ Pacchetto anticrisi - Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione: istruzioni Inps **Pag. 3**
 - ▶ Lavoratrici madri - Nuovo modello di convalida delle dimissioni **Pag. 7**
 - ▶ Lavoratori extracomunitari - Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro **Pag. 9**
 - ▶ Lavoratori disabili - Prospetto informativo e direzione competente per l'applicazione delle sanzioni **Pag. 10**
 - ▶ Congedi - Sospensione congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi **Pag. 11**
 - ▶ Trasferimento d'azienda - Accesso ai benefici per l'assunzione di lavoratori in mobilità **Pag. 12**
 - ▶ Orario di lavoro - Violazione dei riposi giornalieri **Pag. 13**
- Imposte sui redditi di lavoro dipendente**
- ▶ Detassazione - Premi presenza **Pag. 14**

il mantenimento dei livelli occupazionali e tutelino il patrimonio di competenze e professionalità dei lavoratori indispensabile, per le imprese, per competere nei mercati nazionali ed internazionali.

L'intesa prevede la costituzione di un tavolo tecnico che elabori proposte e modelli relativamente all'utilizzo di strumenti sperimentali operativi di intervento, realizzati nell'ambito della bilateralità.

Gli interventi di sostegno da individuare dovranno essere finanziati attraverso iniziative di carattere regionale quali ad esempio la costituzione di un Fondo regionale che veda la partecipazione di tutti gli enti bilaterali territoriali e che tenga conto delle peculiarità territoriali - ma che al contempo eviti soluzioni locali frammentate. ▼

▶ VERBALE di accordo del giorno 19 marzo 2009, tra Unione Regionale Lombarda Cts, Filcams - Cgil Regionale, Fisascat - Cisl Regionale, Uiltucs - Uil Regionale.

Le parti hanno convenuto quanto segue.

Premesso

- che la gravità della crisi economico-finanziaria e le conseguenti ricadute occupazionali/organizzative richiedono interventi immediati che garantiscano una modalità di accesso a strumenti di sostegno al reddito rapida, concreta e di semplice utilizzo, anche da parte delle aziende di piccole e medie dimensioni;
- che le risorse assegnate alla Regione Lombardia nel 2008 per gli ammortizzatori sociali in deroga sono state pari a circa 15 milioni di euro (che corrispondono a una media di 700 lavoratori sospesi mensilmente) e che solo nei primi due mesi del 2009, le richieste di cassa integrazione in deroga da parte di aziende lombarde sono state 941 (per un totale di 8.435 lavoratori coinvolti);
- che Regione Lombardia, avendo esaurito prima della fine dell'anno le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga stanziata per l'anno 2008, a seguito di accordo con le parti sociali, ha utilizzato le risorse destinate alla crisi del settore aeroportuale (Malpensa) quale anticipo per le domande di Cigs in deroga pervenute nei primi mesi del 2009 e che in ogni caso tali risorse (pari a 31 milioni di euro) sono state esaurite nell'arco dei primi due mesi dell'anno;

che i dati forniti da Regione Lombardia evidenziano un raddoppio del numero dei lavoratori messi in mobilità dalle piccole imprese (L. 236193) nel periodo gennaio-febbraio 2009

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Enti Bilaterali Un'intesa anticrisi per il sostegno al reddito

L'Unione Regionale Lombarda Cts e Filcams, Fisascat e Uiltucs regionali, valutata con preoccupazione la situazione occupazionale e il sistema di protezione sociale esistente nel Terziario, hanno sottoscritto un'intesa che mira a individuare strumenti che favoriscano



Sindacale

(6.551 unità) rispetto allo stesso periodo del 2008 (3.695 unità):

- che la crisi nel settore Terziario ha visto nel solo anno 2008 ridurre lo stock di imprese di oltre 30.000 unità;
- che dai recenti dati Inps sull'utilizzo della cassa integrazione emerge un aumento eccezionale del ricorso a tale strumento anche nei settori della distribuzione e dei servizi;
- che i dati Unioncamere Lombardia confermano come il quarto trimestre 2008 registri il complessivo peggioramento del quadro congiunturale registrando una diminuzione dei livelli produttivi sia rispetto all'anno precedente (-6,0%) sia nel confronto con il terzo trimestre 2008 (-4,1% dato stagionalizzato);

- che in tale contesto è necessario individuare strumenti che favoriscano il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia del patrimonio di competenze e professionalità dei lavoratori, necessarie alle imprese per competere nei mercati nazionali ed internazionali;

che in tale contesto è necessario prevedere la possibilità di un sostegno al reddito per lavoratori licenziati da aziende prive di accesso al sistema dell'indennità di mobilità;

- che le parti condividono l'esigenza di una riforma strutturale dell'attuale sistema degli ammortizzatori sociali capace di sostenere le imprese in tutte le situazioni di crisi e che preveda il sostegno al reddito esteso a tutti i lavoratori.

Tanto premesso le parti concordano:

- di affidare ai rispettivi Uffici Studi il compito di redigere in tempi rapidi un'analisi sull'andamento occupazionale in Regione Lombardia;

- di costituire un tavolo tecnico che elabori proposte e modelli relativamente all'utilizzo di strumenti sperimentali operativi di intervento realizzati nell'ambito della bilateralità;

- che tali strumenti dovranno essere finanziati attraverso iniziative di carattere regionale quali ad esempio la costituzione di un Fondo regionale che veda la partecipazione di tutti gli enti bilaterali territoriali per gli interventi di sostegno, che tenga conto delle peculiarità territoriali ma che al contempo eviti soluzioni locali frammentate;

- che tale modello operativo di interventi verrà presentato alla Regione Lombardia richiedendo che la stessa partecipi in modo attivo facendosi carico di responsabilità istituzionali proprie, come previsto dall'art. 25 della legge regionale 28/9/2006, n. 22;

- che il sistema della bilateralità lombarda si attivi nei confronti di Ebinter al fine di individuare risorse da destinare agli scopi di cui ai punti precedenti.

Le parti si incontreranno entro e non oltre il 31.12.2009 al fine di effettuare una verifica dei contenuti del presente accordo e una verifica sulla possibilità di proseguire tale sperimentazione anche in considerazione dell'evoluzione legislativa in materia e dell'andamento della crisi economica/finanziaria.

Ammortizzatori sociali Imprese commerciali

L'Informatore

maggio 2009

Leggi decreti circolari

con più di 50 dipendenti Concessione Cigs e mobilità Le istruzioni dell'Inps

L'Inps, con messaggio n. 4070 del 20 febbraio 2009, ha comunicato alle proprie sedi territoriali le modalità operative relative all'erogazione del trattamento di Cigs e di mobilità, per l'anno 2009, in favore dei dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti.

► MESSAGGIO n. 4070 del 20 febbraio 2009. **Decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 45081 del 19 febbraio 2009. Concessioni di Cigs e mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza per l'anno 2009.**

Il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ha emanato il decreto n. 45081 del 19 febbraio 2009 che all'articolo 1 autorizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio, n. 2, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, relativamente all'anno 2009, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti e fino a 200, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e per le imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, nel limite massimo di spesa di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

- euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

L'indennità di mobilità in questione spetta soltanto ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2009 e dovrà essere corrisposta, nei limiti di durata stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1981, n. 223 (12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del Mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro e non oltre la data del 31 dicembre 2009.

Le sedi dovranno provvedere a corrispondere il trattamento di mobilità, negli anzidetti limiti di durata, ai lavoratori licenziati negli anni precedenti dalle imprese esercenti attività commerciali, che occupino più di 50 addetti e fino a 200, utilizzando il "Codice intervento" 013, e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, utilizzando il "Codice intervento" 014.

A favore dei lavoratori licenziati dalle predette imprese nel 2009, le sedi dovranno provvedere ad effettuare il pagamento dell'indennità di mobilità, sempre negli anzidetti limiti di durata, e, a favore di quelli, cui è stato già corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione, dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità le anticipazioni concesse a tale titolo, sempreché naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità.

Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l'accredito della



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

contribuzione figurativa. Ai sensi dell'art. 5 del decreto in esame l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria prevista, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui sopra.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità in parola si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.

Allegato

► DECRETO del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19 febbraio 2009.

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del Dl 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n. 2, è autorizzata, relativamente all'anno 2009, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

Articolo 2

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2009. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Articolo 3

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 4

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione

salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Articolo 5

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'Inps - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Pacchetto anticrisi Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione Istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n. 39 del 6 marzo 2009, illustra le modifiche introdotte dall'articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto un potenziamento ed un'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.

Le novità principali riguardano:

- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l'estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.

► CIRCOLARE Inps n. 39 del 6 marzo 2009. **Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria**



Sindacale

con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

Premessa

L'aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il Dl n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.

Le novità principali introdotte riguardano:

- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l'estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.

Tali punti sono oggetto della disciplina di questa circolare.

Vi sono inoltre altre innovazioni, che verranno successivamente trattate non appena disponibile il Dm attuativo di cui al comma 3 dell'articolo 19 del precitato testo normativo.

Tra queste:

- l'aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga;
- l'introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi;
- il potenziamento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più cogente disciplina della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori dei trattamenti.

Peraltro, va ricordato l'accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 relativo alla gestione ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali, che disciplina e prevede ulteriori ambiti di intervento. Anche su tale accordo, per predisporre indicazioni operative e più precise di attuazione degli interventi previsti, si è in attesa del completamento dell'iter procedurale e delle indicazioni operative conseguenti a tale accordo.

Si richiama in ogni caso l'attenzione sulla necessità di porre in essere con urgenza ogni necessario intervento organizzativo finalizzato a rendere immediatamente operative le disposizioni connesse all'attuazione dell'art. 19. La situazione in corso rende, infatti, necessario un impegno straordinario dell'Istituto al fine di consentire ai lavoratori delle aziende in crisi la tempestiva percezione dei sostegni al reddito definiti dalla nuova e dalla vigente normativa.

In particolare, l'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, ha

introdotto modifiche sostanziali alle norme relative all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Lo stesso articolo ha disposto, tra l'altro, al comma 5, con effetto dal 1° gennaio 2009, la soppressione dei commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando così dall'ordinamento giuridico le vecchie norme che regolamentavano l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, ai lavoratori sospesi.

A far data, quindi, dal 1° gennaio 2009, la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è disciplinata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'autorizzazione ad usufruire dei trattamenti previsti dal comma 1, art. 19 della legge 2/2009 è subordinata ad un intervento integrativo - pari almeno alla misura del venti per cento dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2009 tale intervento integrativo non prevede più, in alternativa, interventi di carattere formativo.

Con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, saranno definite le modalità di applicazione della nuova normativa, nonché le procedure di comunicazione all'Inps, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi (art. 19, comma 3).

Quindi, all'emanazione del predetto Dm saranno date ulteriori indicazioni operative anche per ciò che riguarda la gestione della normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sulla dichiarazione di immediata disponibilità.

L'articolo 19 della Legge 2/2009 stabilisce limiti di spesa complessivi per una serie di interventi. La ripartizione del limite di spesa per il pagamento delle prestazioni in parola potrà essere effettuata dal decreto interministeriale succitato.

L'indennità di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 19 della presente legge può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del più volte citato decreto interministeriale.

La legge in argomento stabilisce che l'eventuale ricorso, nell'anno 2009, all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela in parola (art. 19 comma 1-bis).

Ricordando che l'Istituto ha l'onere di comunicare le risultanze del monitoraggio al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze, si sottolinea che nel monitoraggio della spesa dovranno essere computati anche gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e quelli derivanti dal pagamento degli assegni al nucleo familiare.

Si illustrano di seguito le principali novità e disposizioni.

A) Articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi - Durata e misura

La norma dispone che, ai lavoratori richiedenti la prestazione in argomento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, venga riconosciuta una indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002, e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, i lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede Inps competente, nei termini previsti. Sono confermate le procedure di cui alla circolare 39/2007.

Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

B) Articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti - Durata e misura

L'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha introdotto innovazioni anche per ciò che riguarda l'indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 - dei periodi di inattività dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Ha previsto, quindi, come per l'indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali di cui alla lettera A), che la durata massima del trattamento non possa superare le 90 giornate di indennità nell'anno solare.

Considerato che il comma 5 dell'art. 19 della legge in esame ha rimosso dall'ordinamento giuridico i commi da 7 a 12 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito

con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il parametro di 90 giornate sarà applicato all'indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all'attività lavorativa svolta nel corso dell'anno 2008. La misura mensile sarà ovviamente quella stabilita per il 2008 (circ. n. 11 del 29 gennaio 2009). Si ricorda che, in ogni caso, i lavoratori richiedenti la prestazione in argomento devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86. Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l'impiego.

C) Articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Durata e misura, in via sperimentale

L'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto un nuovo trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi.

Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni.

In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Questa nuova tipologia di intervento, che vede dispiegare i suoi effetti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Leggi decreti circolari

stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

In considerazione della tipologia di prestazione introdotta dal decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, finalizzata a sostenere una categoria di lavoratori a tutt'oggi esclusi dalla possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si ritiene utile sottolineare che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione ds), per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative

motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l'impiego.

D - Istruzioni procedurali

Le domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice cessazione attività uguale a 65. Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice contratto lavoro uguale a 65A.

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista licenziati occorre individuare il codice cessazione attività uguale a 65, indicando correttamente la qualifica (A).

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista sospesi occorre individuare il codice cessazione attività uguale a 51, indicando correttamente la qualifica (A).

Allegato

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU 30/128
Denominazione	Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
Denominazione	IND.DS REQ.NORM.LAV.NON AGR.SOSP.-ART.19
Tipo variazione	I
Codice conto	GAT 30/128
Denominazione completa	Assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), del Dl n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata	ANF SU DS REQ.NORM.LAV.NON AGR.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione	I
Codice conto	GAT 30/129
Denominazione completa	Assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori non agricoli sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), del Dl n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata	ANF SU DS REQ.RID.LAV.NON AGR.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione	I
Codice conto	GAT 30/132
Denominazione completa	Assegni per il nucleo familiare connessi con il trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), del Dl n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata	ANF SU DS REQ.NORM.APPREND.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione	I
Codice conto	GAU 24/128
Denominazione completa	Entrate varie - Recupero e reintroiti dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ordinari e dei connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), del Dl n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.DS REQ.NORM.E ANF LAV.SOSP.ART.19 L.2/09



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU 24/129
Denominazione completa	Entrate varie - Recuperi e reintroiti dell'indennità Ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), del Dl n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.DS REQ.RID.E ANF LAV.SOSP.ART.19 L.2/09
Tipo variazione	I
Codice conto	GAU 24/132
Denominazione completa	Entrate varie - Recuperi e reintroiti del trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare agli apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), del Dl n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.DS REQ.NORM.E ANF APPR.SOSP.ART.19 L.2/09

È imminente un messaggio operativo con le istruzioni di carattere procedurale.

E - Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto A), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/128 e GAT 30/128. Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU 24/128, di nuova istituzione.

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto B), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/129 e GAT 30/129. Eventuali recuperi di dette prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/129, di nuova istituzione.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione del trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto C), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/132 e GAT 30/132. Eventuali recuperi di tali prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/132, di nuova istituzione.

I recuperi imputati ai conti GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", con il codice di bilancio esistente "01097". Le partite relative che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.

Nell'allegato sono riportati i citati conti GAU 30/128, GAU 30/129, GAU 30/132, GAT 30/128, GAT 30/129, GAT 30/132, GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132.

Lavoratrici madri Nuovo modello di convalida delle dimissioni

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 25/II/0002840 del 26 febbraio 2009 (vedi Lavoro News n. 10/2009), aveva comunicato di aver predisposto un nuovo modello per la convalida delle dimissioni della lavoratrice/madre o del lavoratore/padre dimissionari nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

Tale modello di dichiarazione unificato e il report di rilevazione statistica delle dimissioni sono ora reperibili nel sito ministeriale.

► CIRCOLARE del ministero del Lavoro Prot. 25/II/0002840 del 26/2/2009. **Convalida dimissioni lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari ex art. 55 Dlgs n. 151/2001. Modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari e report per la rilevazione statistica delle dimissioni.**

Al fine di garantire l'uniformità nel comportamento del personale ispettivo nel delicato compito di convalida delle dimissioni di cui all'art. 55 del Dlgs n. 151/2001 e una maggiore efficacia al procedimento di accertamento dell'autenticità della volontà della lavoratrice o del lavoratore dimissionari, il tavolo tecnico di studio - istituito con decreto dei Direttori generali del mercato del lavoro e per l'attività ispettiva prot. n. 25/Segr/241 del 12 gennaio 2009 e composto da rappresentanti della scrivente direzione, dell'ufficio della Consiglieria

(segue a pag. 9)



Sindacale



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione provinciale del lavoro di
Servizio ispezione del lavoro

DICHIARAZIONE DELLA LAVORATRICE MADRE/ LAVORATORE PADRE DIMISSIONARI

In data alle ore davanti a me
Funzionario in servizio presso la intestata Direzione provinciale del lavoro si è presentata/o personalmente la lavoratrice/ il lavoratore di seguito indicata/o, che viene informata/o che il Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede:

- il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino, nonché il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo di paternità (art. 54);
- il diritto al congedo, anche anticipato, di maternità (artt. 16 e 17), al congedo parentale (art. 32) ed alle relative indennità;
- il diritto a riposi e permessi, (artt. 39 ss) anche in caso di malattia del figlio ed ancor più in caso di handicap;
- le dimissioni rassegnate nel periodo dall'inizio della gravidanza al compimento del primo anno di vita del bambino nonché nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro se non vengono convalidate dinanzi al servizio ispezione del lavoro (art. 55, co. 4);
- il diritto alle indennità previste per il licenziamento anche in caso di convalida delle dimissioni (art. 55, co. 1).

La lavoratrice/il lavoratore, debitamente informata/o delle prescrizioni legislative di cui sopra ed edotta/o delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni non rispondenti a verità, dichiara:

Io sottoscritta/o nata/o il a età
Residente a in via
Documento

DICHIARO

di essere dipendente della ditta dal anzianità di servizio
avente sede in

con le mansioni di

di essere al mese di gravidanza (data presunta del parto) / di avere partorito in data

di essere padre di una/un bambina/o nata/o il; di essere genitore adottivo o affidatario dal

Numero figli : 1 ; 2 ; oltre ;

Ampiezza aziendale: fino a 15 dipendenti, da 16 a 50, da 51 a 100, da 101 a 200, oltre 200;

Settore di appartenenza: agricoltura- industria - commercio - credito e assicurazione- altro

di aver ricevuto incentivi alle dimissioni : SI NO

L'orario di lavoro era così articolato: full time ; part time ; Il turno di lavoro:

di aver chiesto la concessione di un part-time? SI NO o un orario di lavoro più flessibile: SI NO ;

mi è stato concesso SI NO

Negli ultimi due anni sono state modificate le mie mansioni SI NO

di aver comunicato alla ditta in questione la volontà di recedere dal contratto di lavoro in data

con decorrenza dal ultimo giorno in forza il

Nel confermare tale volontà dichiaro, inoltre, di essere pervenuta/o alla decisione di dimettermi per libera scelta per i seguenti motivi:

[a] Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per: mancato accoglimento al nido [a1]; assenza parenti di supporto [a2]; altro [a3].

[b] Passaggio ad altra azienda;

[c] Mancata concessione del part time;

[d] Altro:

Sono stata/o informata/o della possibilità di rivolgermi alla Consigliera di Parità presso la Provincia di ed acconsento al trattamento di questi dati a fini statistici da parte della stessa, in forma assolutamente anonima, per promuovere la parità fra uomini e donne sul posto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003".

LA/IL DICHIARANTE

IL FUNZIONARIO DELL'UFFICIO



Sindacale

Direzione provinciale del lavoro di											
Dimissioni per maternità (ex Dlgs n. 151/2001) - Anno 2009											
Fasce di età		Anzianità di servizio		Figli		Ampiezza aziendale		Settore produttivo		Motivazione dimissioni	
	N.		N.		N.		N.		N.		N.
fino a 18 anni		fino a 3 anni		1		fino a 15		Agricoltura		a1	
da 19 a 25 anni		da 4 a 10 anni		2		da 16 a 50		Industria		a2	
da 26 a 35 anni		da 11 a 15 anni		> 2		da 51 a 100		Commercio		a3	
da 36 a 45 anni		da 16 a 20 anni				da 101 e 200		Credito e assicurazioni		b	
oltre 45 anni		oltre 20 anni				oltre 200		Altro		c	
										d	

nazionale di parità e della rete nazionale delle Consigliere e dei consiglieri di parità - ha provveduto all'elaborazione di un modello di dichiarazione e di un report per la rilevazione dei dati a carattere nazionale, allegati in copia, che dovranno essere utilizzati in tutti gli uffici secondo le modalità di seguito specificate.

Preliminarmente si ribadisce, in conformità a quanto previsto nella lettera circolare prot. 25/1/000701 del 4/6/07, la necessità di procedere - al fine di accertare la spontaneità delle dimissioni da convalidare - ad un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore interessato, che devono presentarsi personalmente presso la competente direzione provinciale del lavoro.

Si precisa, poi, che il funzionario che riceve la dichiarazione, dopo aver informato la lavoratrice o il lavoratore sui principali diritti previsti dal Testo unico sulla tutela della maternità e paternità, provvederà a far inserire dall'interessato le notizie richieste nell'apposito modello.

Tali informazioni appaiono utili sia ai fini statistici, per consentire ad esempio il monitoraggio dei settori maggiormente interessati dal fenomeno in esame, sia per accertare la volontà e, soprattutto la spontaneità delle dimissioni.

Al termine della dichiarazione il funzionario provvederà ad informare il dichiarante in merito alla possibilità di rivolgersi alla consigliera provinciale di parità competente e ad acquisire il consenso al trattamento dei dati raccolti ai fini statistici, in forma anonima, da parte della medesima consigliera, al fine di promuovere la parità tra uomini e donne sul posto di lavoro, o da altri soggetti pubblici, per il seguito di competenza. Per quanto attiene, inoltre, alla compilazione del report si rappresenta che ogni Direzione provinciale del lavoro dovrà riportare i dati contenuti nelle dichiarazioni raccolte durante l'anno e trasmetterli, entro il 15 gennaio dell'anno seguente a quello di raccolta alla competente Drl, la quale provvederà ad inoltrarli alla scrivente Direzione generale entro e non oltre il successivo 30 gennaio (es. i dati del 2009 dovranno essere inviati alla Dgai entro il 30 gennaio 2010) al seguente indiriz-

zo di posta elettronica: escala@lavoro.gov.it.

Si specifica, infine, che ciascuna Direzione provinciale in caso di specifica richiesta da parte della consigliera provinciale di parità competente, consentirà alla stessa di acquisire le notizie richieste e/o di estrarre copia del citato report.

Nel confidare nella consueta collaborazione si rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Lavoratori extracomunitari Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro

Il ministero dell'Interno, con circolare n. 1280 dell'11 marzo 2009, ha comunicato che, in relazione alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro, potranno richiedere la suddetta conversione tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università degli studi italiane uno dei seguenti titoli accademici :

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale.



Sindacale

Lavoratori disabili Prospetto informativo e direzione competente per l'applicazione delle sanzioni

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 26 del 20 marzo 2009, ha preso in esame due quesiti volti ad individuare: la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 68/1999, nell'ipotesi in cui l'impresa abbia più sedi dislocate sul territorio nazionale, e se la mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto previsto dall'art. 9, comma 6, legge n. 68/1999 possa essere sanzionata.

Il ministero, in relazione al primo quesito, ha precisato che sarà possibile individuare la direzione provinciale del lavoro competente ad applicare le sanzioni dall'esame dei prospetti inviati dai quali risulterà la presenza di scoperture.

Per quanto attiene, invece, al secondo quesito, il ministero ritiene che pur risultando sanzionato solamente il ritardato invio del prospetto informativo, qualora la mancata indicazione delle mansioni disponibili impedisca concretamente la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile, tale mancanza sarà punibile.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 26 del 20 marzo 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - L. n. 68/1999 - Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni e mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto informativo.**

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa direzione in ordine alla individuazione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 68/1999, nell'ipotesi in cui l'impresa abbia più sedi dislocate sul territorio nazionale. In secondo luogo, si chiede se la mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto previsto dall'art. 9, comma 6, L. n. 68/1999 possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 15, comma 4, L. n. 68/1999.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Riguardo al primo quesito, occorre evidenziare che tutte le imprese soggette alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie devono effettuare periodicamente una ricognizione, sia dell'organico aziendale, sia del grado di copertura della quota d'obbligo.

In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999, così come modificato dal Dl n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della stessa L. n. 68/1999, sono tenuti ad

inviare al competente Servizio provinciale per l'impiego - nel caso in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale del datore tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (cfr. art. 40, comma 4, Dl cit.) - un dettagliato prospetto informativo attestante, fino alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori disabili computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 3 del Dm 22 novembre 1999 (cfr. Lett. circ. Mlps 16 febbraio 2000, prot. n. 346/M22).

Va poi ricordato che questo ministero, con nota del 16 dicembre 2008, ha precisato che "i datori di lavoro con unità produttive in più province della stessa Regione o di Regioni diverse, dovranno adempiere [all'obbligo di invio del prospetto] avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità:

- a) i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in più province della medesima Regione inviano i prospetti informativi aziendali alla Regione di appartenenza, secondo le modalità in uso;
- b) i datori di lavoro con sede legale in una Regione ed unità produttive in province di Regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it/CO (...) tali prospetti verranno messi a disposizione delle Regioni competenti per le successive attività gestionali derivanti dalla L. n. 68/1999".

Ferma restando l'introduzione, sia a livello normativo che di prassi, dei meccanismi di semplificazioni citati, va comunque sottolineata la permanenza dell'obbligo di invio - presso il servizio informatico della Regione o di questo ministero - delle informazioni relative alle singole province ove sono localizzate le unità produttive in cui è strutturata l'azienda (per il concetto di unità produttiva v. la citata nota del 16 dicembre 2008), nonché di un prospetto riepilogativo; ciò, evidentemente, salvo diverse disposizioni che potranno essere dettate dall'emanando decreto di cui all'art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999.

Sulla base delle informazioni desumibili dai prospetti inviati sarà possibile individuare presso quale Direzione provinciale del lavoro si incardina la potestà sanzionatoria, legata all'ufficio territorialmente competente in base alla Provincia in cui risulti la presenza di scoperture in capo all'azienda.

Ne consegue che le Regioni - destinatarie dei prospetti sia nelle ipotesi di cui alla lett. a) sia, per mezzo di questo ministero, nelle ipotesi di cui alla lett. b) - potranno provvedere, anche attraverso i servizi provinciali di appartenenza, a comunicare alle competenti Direzioni provinciali del lavoro eventuali violazioni della normativa ai fini della adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Per quanto concerne il secondo quesito relativo alle possibili conseguenze sanzionatorie in caso di mancata indicazione nel prospetto delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili, è opportuno richiamare innanzitutto l'art. 15, comma 1,



Sindacale

della citata Legge.

La norma in questione individua, quale condotta illecita, il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 9, comma 6, consistenti nell'invio di un prospetto informativo avente specifici contenuti, tra i quali "i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili". Tuttavia risulta sanzionato solamente il ritardato invio del prospetto informativo.

Pertanto, se è evidente che l'omessa indicazione nel prospetto di uno dei contenuti di cui all'art. 9, comma 6, non è soggetta alla sanzione di cui all'art. 15, comma 1, ciò non esclude che un invio incompleto possa comunque essere ricondotto alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 15, comma 4, la quale punisce la generalità dei comportamenti, diversi dal ritardato invio del prospetto, che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, ciò evidentemente in quelle ipotesi in cui il prospetto sia da considerarsi quale "richiesta di avviamento" in quanto risulti una scoperta in capo al datore di lavoro.

In tali casi, pertanto, è possibile concludere affermando la punibilità ai sensi della richiamata disposizione del datore di lavoro che, pur ottemperando all'obbligo dell'invio del prospetto informativo, abbia trasmesso un prospetto talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile. In tal senso l'indicazione, nel prospetto informativo, delle mansioni disponibili rappresenta un elemento che, nella generalità dei casi, risulta essenziale ai fini dell'inserimento mirato del disabile. Occorre tuttavia evidenziare la necessità, prima di ogni segnalazione alle Direzioni provinciali del lavoro ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, che i servizi competenti ed i datori di lavoro operino in un'ottica di massima collaborazione affinché possano essere oggetto di sanzione esclusivamente quei comportamenti evidentemente posti in essere al fine di ostacolare o rallentare le procedure di avviamento.

Sospensione congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 31 del 20 marzo 2009, è intervenuto in relazione alla possibilità di sospendere, su richiesta del lavoratore, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli articoli 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi, per assistere il medesimo figlio affetto da malattia debitamente certificata. Il ministero, con risposta ad interpello del 28 giugno 2006, aveva già riconosciuto la possibilità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell'ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio come

disciplinato dall'articolo 47 del succitato decreto legislativo.

Conseguentemente, è stata ritenuta legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata dal quale si evinca il requisito dei "gravi motivi", dal momento che il lavoratore beneficia di un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico, rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 31 del 20 marzo 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Sospensione del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi ex art. 30 Ccnl comparto università del 9 agosto 2000.**

L'Università degli studi di Firenze ha promosso istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e 34 del Dlgs n. 151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi di cui all'art. 30 del Ccnl "Comparto Università" del 9 agosto 2000 (come modificato dall'art. 6 del Ccnl del 13 maggio 2003 e dall'art. 9 del Ccnl del 27 gennaio 2005), al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.

In proposito, acquisito il parere della direzione generale delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si osserva quanto segue.

Questo ministero, con risposta ad interpello del 28 giugno 2006, ha riconosciuto la possibilità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell'ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all'art. 47 del Tu n. 151/2001.

L'Inps con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L'ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell'art. 22, comma 6, del Dlgs n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l'art. 34, comma 6, dello stesso Dlgs (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale. Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o assenze ad altro titolo, stante la non contemporaneità del loro godimento.

Ai fini del mutamento del titolo giustificativo dell'assenza da congedo parentale a permesso retribuito rileva, pertanto, esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'uno o dell'altro. In particolare, per la ricorrenza del permesso retribuito di cui al comma 2 dell'art. 30 del Ccnl del 9 agosto 2000 l'amministrazione dovrà valutare la ricorrenza



Sindacale

dei "gravi motivi" nella fattispecie concreta, quale presupposto legittimante per la fruizione del detto permesso retribuito, dal momento che non esiste una precisa casistica declinata dal legislatore.

Appare dunque legittima la possibilità di concedere il permesso retribuito per gravi motivi nell'ipotesi di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni in quanto, dalla sua fruizione consegue un trattamento più favorevole al lavoratore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei "gravi motivi" di cui al citato art. 30 del Ccnl del 9 agosto 2000. Ciò in quanto, in tale ipotesi, come già detto, si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.

Trasferimento d'azienda Accesso ai benefici per l'assunzione di lavoratori in mobilità

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 18 del 20 marzo 2009, ha preso in esame la possibilità per le aziende che hanno proceduto a riduzioni di personale, ai sensi della legge n. 223/1991, di accedere alle agevolazioni contributive previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, della medesima legge, qualora assumano il medesimo personale posto in mobilità, decorso il termine di sei mesi dall'intimazione del licenziamento.

Al riguardo, il ministero precisa che la norma, volendo escludere qualsiasi comportamento finalizzato ad usufruire di incentivi attraverso fittizie interruzioni del rapporto di lavoro, pone il limite di 6 mesi trascorsi i quali l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta trascorso il predetto termine dal licenziamento.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 18 del 20 marzo 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Trasferimento d'azienda ed accesso ai benefici contributivi.**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa direzione generale in merito alla possibilità, per le società cessionarie di aziende che abbiano proceduto a riduzioni di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, di accedere alle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della stessa L. n. 223 qualora assumano il medesimo personale posto in mobilità, decorso il termine di sei mesi dall'in-

timazione di licenziamento.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale per le Politiche previdenziali, della direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno ricordare che, in virtù dell'espressa disposizione normativa di cui al comma 1 del sopra citato art. 8, i benefici in questione spettano al datore di lavoro il quale, "senza esservi tenuto", riassume quegli stessi lavoratori, precedentemente posti in mobilità, che si trovano ad essere ormai privi del diritto di precedenza nelle assunzioni, pari a sei mesi, così come previsto dal comma 6 dell'art. 15 della L. n. 264/1949, come modificato ed integrato dal Dlgs n. 297/2002.

Inoltre, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, il riconoscimento delle agevolazioni è previsto dalla legge in favore di quelle imprese che procedano all'assunzione di personale in base ad effettive esigenze economiche e che non pongano quindi in essere condotte dirette esclusivamente al godimento degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi. Eventualità, questa, che il Legislatore ha inteso evitare proprio attraverso la previsione del termine temporale di sei mesi, considerato sufficientemente ampio per contrastare possibili comportamenti elusivi della disciplina (cfr. ex multis Cass. 22 gennaio 2004 n. 1112; Cass. 3 novembre 2003 n. 16444; Cass. 28 ottobre 2002 n. 15207; Inps circ. n. 109/2003).

Per quanto specificamente attiene all'ipotesi del trasferimento di azienda, si osserva quanto segue.

La nozione di "azienda" cui fanno riferimento le norme in materia - in conformità sia della complessiva evoluzione indotta dal diritto comunitario, segnatamente attraverso le direttive nn. 77/187/Cee e 98/50/Cee, sia dei numerosi precedenti della Corte di Giustizia - è quella di entità economica, caratterizzata dall'impiego complessivo di mezzi (secondo il dettato dell'art. 2555 c.c.) e di lavoratori stabilmente organizzati al fine di svolgere un'attività produttiva, non rilevando invece il soggetto titolare ovvero l'imprenditore datore di lavoro (cfr. Cass. 20 gennaio 2005 n. 1113).

Ciò premesso, giova sottolineare che l'art. 2112 c.c., comma 5, individua espressamente il concetto di "trasferimento d'azienda", stabilendo che esso si realizza mediante "qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (...) che conserva nel trasferimento la propria identità", a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata. Il comma 1 del citato articolo precisa inoltre che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Con riferimento alle eventuali agevolazioni contributive, la Suprema Corte ha precisato, più volte, che il loro riconoscimento presuppone l'effettiva cessazione dell'azienda originaria e la sussistenza, in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze economiche. Ne consegue che ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia con-



Sindacale

tinuato o riprenda ad operare, non rilevando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale utilizzato per la cessione, "la prosecuzione del rapporto o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., e succ. mod.), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione" (ex multis Cass. 9 marzo 2007 n. 5554; Cass. 20 gennaio 2005 n. 1113; Cass. 28 ottobre 2002 n. 15207).

Tenendo dunque in debito conto le precisazioni della Suprema Corte, appare dunque corretto ribadire quanto già chiarito con risposta ad interpello prot. 25/1/0001564 del 13 luglio 2006, secondo cui "non appare superfluo ricordare il disposto dell'art. 8, comma 4 bis, della L. n. 223/1991. In base al comma richiamato e all'art. 2, ha convertito il Dlgs n. 299/1994, il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise. In conclusione, dunque, l'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento".

Orario di lavoro Violazione dei riposi giornalieri

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 22 del 20 marzo 2009, ha precisato che il riposo giornaliero di 24 ore consecutive è da ritenersi un diritto di ciascun lavoratore e che la violazione si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisce dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003.

Per tale violazione, la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro è in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore, conseguentemente, nel caso in cui i lavoratori non fruiscono del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattro ore, la violazione si realizza tante volte quanti sono i riposi non goduti.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali interpello n. 22 del 20 marzo 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Riposi giornalieri - Violazione - Corretta interpretazione dell'art. 18 bis, comma 4, Dlgs n. 66/2003.**

La Confcooperative ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 18 bis, comma 4, del Dlgs n. 66/2003 applicabile in caso di violazione della disciplina in materia di riposi giornalieri di cui all'art. 7 dello stesso decreto.

Ai sensi dell'art. 18 bis citato, come sostituito dall'art. 41, comma 9, Dl n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), la mancata fruizione, da parte del lavoratore, del riposo giornaliero di undici ore consecutive ogni ventiquattrore, stabilito dall'art. 7, Dlgs citato, "è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".

Al riguardo si precisa che, ai sensi della medesima disposizione, il riposo giornaliero è da ritenersi un diritto di ciascun lavoratore, per cui l'illecito si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dalla norma citata.

Nell'ipotesi in cui i lavoratori non fruiscono del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattrore, l'illecito si realizza tante volte quanti sono i riposi non goduti.

Qualora sia accertato che il datore di lavoro violi la normativa in esame per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattrore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l'importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, L. n. 698/1981, è il prodotto scaturente della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore. Per maggiore chiarezza si tenga conto dell'esempio seguente, nel quale si ipotizza l'accertamento della violazione del diritto al riposo giornaliero, nei confronti di tre lavoratori ("A", "B" e "C"), in misura differente per ciascuno di essi:

Nella settimana esemplificata è stato accertato che il lavoratore "A" non ha fruito di 4 riposi giornalieri, il lavoratore "B" non ha fruito di 3 riposi giornalieri ed il lavoratore "C" non ha fruito di 2 riposi giornalieri, per un totale di violazioni accertate pari a 9, cifra che deve essere moltiplicata per l'importo edittale "ridotto", al fine di ottenere la corretta commisurazione della sanzione da contestare/notificare al trasgressore, prima di procedere all'adozione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione.

Evidentemente, lo stesso criterio di calcolo ora illustrato - salvo la diversità degli importi edittali che erano precedentemente stabiliti dalla disposizione in esame - deve essere adottato con riferimento ai casi nei quali, *ratione temporis*, è applicabile il

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
LAVORATORE A	no riposo	no riposo	no riposo		no riposo		
LAVORATORE B	no riposo		no riposo	no riposo			
LAVORATORE C	no riposo				no riposo		



Sindacale

medesimo quarto comma dell'art. 18 bis come vigente prima della modifica adottata con il DL n. 112/2008 come convertito con L. n. 133/2008, considerato che anche precedentemente a tale novella la norma in esame doveva essere intesa - secondo quanto chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 3 marzo 2005 - nel senso che dovessero essere applicate "tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti".

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Detassazione premi presenza

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 25 del 20 marzo 2009, ha confermato che le somme erogate a titolo di premio legato alle presenze dei lavoratori possono beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del DL n. 93/2008 purché siano legate al conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa e che comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dall'impresa, così come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/2008.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 25/2009 del 20 marzo 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Applicabilità del regime fiscale agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del DL n. 93/2008 al premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris - Aiop - Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata.**

Il servizio lavoro e relazioni sindacali Aris nazionale ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione in merito alla applicabilità del regime fiscale agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del DL n. 93/2008.

In particolare l'interpellante chiede di sapere se possa essere incluso nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata il premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris - Aiop - Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata, premio legato, in diversa misura, alle presenze dei lavoratori.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della

Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Il DL 27 maggio 2008, n. 93, conv. dalla L. n. 126/2008, prevede che "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme (...) c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Quanto appena riportato, come spiegato dalla circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e di questo ministero n. 49 dell'11 luglio 2008, introduce pertanto una detassazione dei premi legati alla produttività ovvero di quelle somme individuate sia dalla contrattazione collettiva che dalla pattuizione individuale - quali ad esempio i premi di rendimento, le forme di flessibilità oraria, le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo, il sistema di "banca delle ore", le indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte a tantum - legate ad un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa o, comunque, legate alla competitività e redditività dell'impresa. Dal novero delle somme soggette a tassazione agevolata devono essere pertanto esclusi gli importi riconosciuti in misura fissa e facenti parte stabilmente del patrimonio del lavoratore (ad es. superminimo individuale).

Presupposto per la concessione del beneficio, secondo quanto riportato nella circolare n. 49/2008, è che "la somma corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e consolidate prima della entrata in vigore del decreto. Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa".

Alla luce della previsione normativa sopra riportata e dei chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 49/2008 si può agevolmente ritenere corretta l'inclusione nel novero delle somme soggette a tassazione agevolata del premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris - Aiop - Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata. La somma così corrisposta può infatti essere considerata a tutti gli effetti un premio elargito ai fini dell'incremento della produttività del lavoro e della maggiore efficienza organizzativa della Fondazione.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	
		• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00
Totale		3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
		• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
		• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008		
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		
• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00		
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
- (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.
- (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
- (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
- (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.
- (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).
- N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondorest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
- (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
- (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
- (4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
- (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
Quadri	3,02	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	Operatori di vendita	
7	1,67	1a categoria	2,00
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

'l'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	X 000	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

maggio 2009

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Gennaio	134,2	—	0,125
	Febbraio	134,5	—	0,250

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliero (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliero (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliero (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliero (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliero (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliero (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliero (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliero (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliero (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliero (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliero (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliero (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

maggio 2009

Previdenza complementare

WELFARE

Indice

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

► Fon.Te. I risultati del 2008. **Pag. 31**

PREVIDENZA

► Applicazione del massimale contributivo. **Pag. 33**

► Cigs mobilità. **Pag. 34**

► Benefici previdenziali per i lavoratori in mobilità riassunti dallo stesso datore. . . **Pag. 34**

ASSISTENZA

► Inail - Qualità dei servizi on line. **Pag. 35**

► Obbligo di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità - Obbligo di iscrizione degli apprendisti del Turismo dal 1° luglio 2009. **Pag. 35**

► Estensione del diritto al congedo al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave. **Pag. 36**

istituzionalmente coinvolti nella gestione e nella vigilanza hanno consentito di contenere la portata degli effetti negativi. ▼

Occorre sempre tenere presente, per una completa valutazione del risparmio previdenziale attraverso il Fondo pensione, che l'andamento deve essere osservato in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo mai sottovalutando la garanzia di salvaguardia del patrimonio:

- i Fondi negoziali per precisa previsione di legge operano senza scopi di lucro;

- sono gli unici titolari delle risorse e dei valori conferiti in gestione;

- gli importi conferiti non possono, in alcun modo essere distratti dalla finalità previdenziale cui sono destinati.

Gli aderenti

Gli aderenti di genere femminile rappresentano il 52,5% degli iscritti. Il dato risulta sostanzialmente in linea con quello degli occupati di sesso femminile nel settore terziario che si attesta intorno al 50% (Fonte: Istat).

Area geografica	Maschi 2008	Femmine 2008	TOTALE 2008
Italia Nord Orientale	10.303	16.035	26.338
Italia Nord Occidentale	44.770	51.897	96.667
Italia Centrale	15.662	13.504	29.166
Italia Meridionale	2.491	1.255	3.746
Italia Insulare	2.364	974	3.338
TOTALE	75.590	83.665	159.255

IN PRIMO PIANO

Fon.Te. Risultati del 2008

Dopo il 2007 che è stato per Fon.Te. il Fondo di previdenza complementare istituito dalle Parti sociali del Terziario del Turismo e dei Servizi, un anno "straordinario" caratterizzato da un incremento delle adesioni superiore al 400%, il 2008 è stato l'anno del consolidamento dei risultati raggiunti. Si è registrato, infatti, un ulteriore incremento percentuale del 21% che ha portato il numero delle adesioni al 31.12.2008 a 159.255 unità.

Sul piano generale, è noto che la crisi del sistema finanziario internazionale ha avuto inevitabili ricadute negative anche sui rendimenti dei Fondi pensione, sebbene limitate alle quote azionarie dei comparti, ma la rigidità della normativa cui sono soggetti i Fondi stessi e l'impegno di tutti i soggetti

Al 31 dicembre 2008 risultano associate al Fondo 18.004 aziende con un incremento rispetto al 2007 pari al 24%. A chiusura dell'esercizio precedente, infatti, le aziende iscritte erano 14.372.

Il Ter

Di seguito viene fornito il Ter - Total Expenses Ratio - l'indicatore che esprime i costi complessivi sostenuti nell'anno in percentuale del totale del patrimonio di fine anno, decisamente competitivi.

Si precisa che nel calcolo del Ter si tiene conto di tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione amministrativa e finanziaria e di banca depositaria. Da notare come l'incidenza delle spese di gestione finanziaria e di banca depositaria siano rimaste invariate dipendendo le stesse dalle convenzioni in essere. L'incidenza delle spese di gestione amministrativa ha invece subito una sensibile riduzione conseguente all'aumento del numero degli iscritti.

Il consiglio di amministrazione, data la natura obbligatoria dei contributi dovuti alla previdenza complementare da parte degli aderenti, ha varato un nuovo piano di gestione dei solleciti al fine di rendere ancor più efficace l'attività di risoluzione delle anomalie contributive volta al contenimento ed alla riduzione del fenomeno.



Welfare

L'Informatore

maggio 2009

Previdenza complementare

Incidenza delle spese sull'Andp	31/12/2008	%	31/12/2007	%
Gestione finanziaria	595.347	0,10	260.320	0,09
Banca depositaria	108.232	0,02	53.113	0,02
Gestione amministrativa	2.433.633	0,43	1.840.737	0,65

Operatività del Fondo

Per far fronte all'aumento esponenziale delle richieste, FonTe ha predisposto una serie di presidi finalizzati a garantire una migliore informazione ai lavoratori iscritti e alle aziende. In particolare, ha reso disponibile ai propri aderenti (potenziali e non) un servizio di contact center finalizzato a fornire riscontro ai quesiti di carattere generale, in tema di previdenza complementare. Tale servizio fornisce altresì supporto a favore delle aziende, nonché dei Consulenti del Lavoro e dei Centri Servizi al fine di garantire un'assistenza tecnica specifica sugli adempimenti gravanti sui datori di lavoro e sull'utilizzo degli strumenti di trasmissione delle informazioni (anagrafiche, contributive, etc.) al Fondo.

Per il miglioramento della comunicazione nei confronti degli associati, il Fondo nei primi mesi del 2008 ha provveduto alla costruzione di un nuovo sito web (www.fondofonte.it), arricchito di nuove funzionalità a vantaggio sia degli iscritti che delle aziende come ad esempio la possibilità di effettuare la prenotazione dell'adesione e del cambiamento di comparto ("switch") on line. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni Covip, nel mese di luglio 2008 sono stati resi disponibili il Progetto esemplificativo standardizzato e quello Personalizzato che consente di ottenere una stima, sulla base di ipotesi definite dalla Covip, della prestazione pensionistica secondo le sei ipotesi di rendita previste nella convenzione con Fondiaria Sai spa. Ciò consente all'iscritto di confrontare i risultati che derivano dalle varie opzioni e di scegliere, conseguentemente, in modo consapevole quella più idonea alla propria situazione personale familiare.

L'evoluzione della quota e dei patrimoni in gestione

A partire dal 1° luglio 2007, è stato attivato il comparto garantito, che ai sensi della normativa vigente, è stato costituito per accogliere il Tfr dei lavoratori silenti. Circa la metà dei nuovi iscritti ha indirizzato la propria scelta in maniera esplicita verso tale comparto, a conferma del persistere di una tendenza a privilegiare investimenti che mettano al riparo da eventuali dinamiche negative dei mercati ignorando che, in una prospettiva di lungo periodo, tale scelta può risultare penalizzante in termini di risultati conseguibili.

Tale fenomeno conferma la necessità per il Fondo di migliorare la capacità di informazione sulle possibilità offerte divulgando quanto più possibile una "cultura" che renda gli iscritti ed i potenziali iscritti maggiormente consapevoli delle loro necessità previdenziali e li ponga in grado di effettuare scelte sempre più ponderate e idonee. Tale azione dovrà essere mirata a sensibilizzare soprattutto la fascia più giovane degli iscritti la quale ha davanti a sé un orizzonte temporale più ampio.

All'interno di un programma volto ad accrescere l'offerta pre-

videnziale del Fondo, nel corso dell'estate 2008 hanno preso avvio due ulteriori comparti, Crescita e Dinamico, destinati ai lavoratori con maggiore propensione al rischio e più ampio orizzonte temporale d'investimento. In particolare Crescita è un comparto con benchmark obbligazioni-azioni 60-40 mentre Dinamico ha benchmark obbligazioni-azioni 40-60.

La congiuntura finanziaria

Il 2008 è stato un anno segnato, a livello mondiale, da successive e crescenti crisi dei mercati finanziari.

Dopo le difficoltà manifestatesi nell'estate 2007 (crisi dei muti subprime americani) il 2008 si è aperto con la frode ai danni di Société Générale e il conseguente calo del mercato azionario europeo, lo scoppio della bolla immobiliare, le aggravate difficoltà sul mercato dei mutui e sui collegati mercati dei derivati creditizi, le crescenti crisi di bilancio delle società finanziarie, soprattutto americane, aventi ampi investimenti in tale settore, i primi gravi fallimenti e l'eccezionale incertezza da parte di tutto il sistema circa la fonte, la dimensione e la gravità delle perdite implicite nei propri e negli altrui bilanci.

La conseguenza di tutto ciò è stata la paralisi dei mercati interbancari, la crescita abnorme dei tassi interbancari a breve (Euribor), l'ulteriore caduta dei listini trascinati dalle quotazioni delle società bancarie e finanziarie.

Gli interventi delle banche centrali, parziali e limitati rispetto alla dimensione della crisi, non sono riusciti ad evitare il crollo delle borse e della fiducia dei consumatori, colpiti nei portafogli e nelle prospettive di reddito.

La crisi, inizialmente di natura finanziaria, si è così trasmessa, nel corso dell'anno, all'economia reale, diventando rallentamento e recessione produttiva. Uno scenario di vera e propria depressione (caduta del pil, inflazione negativa e disoccupazione di massa) non è escluso nelle previsioni di alcuni operatori che non mancano di fare paragoni con la crisi del 1929. L'inflazione, unico dato positivo, ha rapidamente ripiegato la sua tendenza ma le prospettive negative hanno tolto la residua efficacia alla politica monetaria, strutturalmente incapace a far ripartire un ciclo produttivo bloccato a tassi d'interesse vicini a zero (c.d. trappola della liquidità).

Nel corso dei 12 mesi del 2008 i tassi a 3 mesi sull'euro sono scesi di 183 punto base (da 4.48% a 2.85%) mentre i tassi a 10 anni sui titoli governativi sono scesi di 137 punti base (da 4.33% a 2.96%).

Il movimento è avvenuto in tre fasi, con una fase di ribasso tra marzo 2007 e marzo 2008, una di rialzo, marzo-luglio 2008 e un nuovo forte ribasso protrattosi fino a fine anno.

Le quotazioni delle obbligazioni governative, in cui si sono rifugiati gli investitori in cerca di immediata sicurezza, ne hanno beneficiato soprattutto con riferimento al comparto a lungo termine. Il benchmark obbligazionario ha così registra-



Welfare

to una redditività del +9.6%. All'opposto, i mercati azionari hanno visto perdite molto rilevanti, intorno al -43%, riscontrabile anche sui comparti delle azioni di società "socialmente responsabili".

La redditività dei comparti

Il comparto Garantito, con benchmark 95-5, avviato a luglio 2007 anche per accogliere le adesioni tacite previste nella riforma del Tfr di quell'anno, ha generato, nel 2008, un rendimento netto del +4.34%, contro +4.08% del benchmark (+26 punti base). Anche nell'anno in corso, quindi, il comparto Garantito, oltre a fornire un rendimento minimo pari all'inflazione europea in caso di uscite durante la vigenza dell'attuale convenzione di gestione e la garanzia sui versamenti effettuati fino a scadenza della convenzione medesima, ha battuto in misura significativa il benchmark di riferimento.

Per un corretto confronto tra Fondo pensione e Tfr deve tener conto del contributo del datore di lavoro che non viene percepito da chi lascia il Tfr in azienda mentre beneficia l'aderente che versa, oltre al Tfr, anche una contribuzione a suo carico.

Applicazione del massimale contributivo

L'art. 2, comma 18, della L. n.335/1995 ha istituito un importo retributivo massimo, oltre il quale cessa l'obbligo di versamento dei contributi, per coloro che non possano vantare contribuzione antecedente al 1 gennaio 1996. La circolare che pubblichiamo illustra gli effetti della fattispecie in cui, soltanto in un momento successivo all'inizio dell'attività lavorativa, siano riconosciuti versamenti antecedenti alla data di cui sopra.

► CIRCOLARE Inps n. 42/2009. **Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995.**

Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l'Istituto ha fornito istruzioni in ordine all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie.

In particolare, la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.

In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo.

L'Informatore

maggio 2009

Previdenza complementare

Il rendimento effettivo per l'aderente al comparto Bilanciato va, quindi, calcolato facendo il confronto tra quanto il lavoratore versa a suo carico (contributi e Tfr) e quanto accumula, vale a dire la redditività del Fondo più il contributo del datore di lavoro. Tale calcolo dà, per il comparto Bilanciato, dall'inizio gestione (febbraio 2004) a dicembre 2008, un rendimento annuo netto dell'8.5% contro il 2.7% del Tfr.

Nel corso del 2008, rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° agosto, sono divenuti attivi anche i comparti Crescita e Dinamico, che completano l'offerta finanziaria di Fon.Te. Il comparto Crescita si caratterizza per un benchmark 60% obbligazionario e 40% azionario contro 40% e 60% per il comparto Dinamico.

Inevitabilmente, i due comparti, in quanto maggiormente esposti sui mercati azionari mondiali, hanno risentito maggiormente degli andamenti negativi avutisi nell'anno in esame. Ciò nonostante, entrambi i comparti hanno sensibilmente sopra-performato la redditività dei rispettivi benchmark di 224 e 157 punti base rispettivamente.

WELFARE

Previdenza

In via preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all'1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo.

1) Lavoratori che possono vantare periodi anteriori all'1.1.96 utilizzabili a domanda (accrediti figurativi e riscatti)

L'ingresso di anzianità assicurative derivanti da operazioni descritte in epigrafe determina la loro collocazione temporale nei periodi di cui gli eventi si riferiscono.

Si è, quindi, posto il problema dei soggetti che possono vantare periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento.

Al riguardo si chiarisce che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.

Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull'intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo.

Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell'avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta atte-



Welfare

stante la presentazione della relativa domanda.

Ad eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti "inoccupati" ai sensi dell'art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall'assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di "nuovo iscritto" del lavoratore e quindi non incidono sull'applicazione del massimale contributivo (vedi anche circolare n. 29 dell'11.3.2008).

Si precisa infine che l'accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto", ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.

2) Effetti del mancato pagamento dell'onere o della reiezione della domanda

Nel caso di riscatto l'acquisizione da parte dell'interessato della qualità di "vecchio iscritto" alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all'assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).

Conseguentemente nei casi di mancato assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato "nuovo iscritto" e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all'applicazione del massimale contributivo.

Anche in tale fattispecie il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato pagamento dell'onere di riscatto al datore di lavoro il quale deve provvedere all'applicazione del massimale contributivo e, per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata.

L'onere della comunicazione sussiste in capo al lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento della domande di riscatto ovvero di accredito figurativo (es. mancanza dei requisiti).

Affinché si provveda ad una rapida sistemazione della posizione contributiva del lavoratore interessato si sottolinea l'importanza della tempestività della predetta comunicazione.

3) Regolarizzazione dei periodi pregressi

Considerato, inoltre, che la definizione del quadro di operatività del massimale contributivo nelle singole fattispecie ha richiesto un particolare approfondimento e che soltanto con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, si fa presente che ai fini della sistemazione delle differenze contributive troverà applicazione la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm 7 ottobre 1993.

Pertanto la sistemazione delle differenze contributive potrà essere effettuata nei previsti termini prescrizionali entro il gior-

no 16 del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Cigs e mobilità

A seguito della proroga dei trattamenti di Cigs e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, prevista dal c.d. Pacchetto anticrisi (L. 28.2.2009, n. 2, art.19, c.11), il ministero del Lavoro con decreto del 19 febbraio 2009 individua i criteri per concessione di tali trattamenti.

Il limite di spesa complessivo di 45.000.000,00 € è ripartito in:

- 15.000.000,00 € per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- 30.000.000,00 € per i trattamenti di mobilità.

Per la concessione dei trattamenti di Cigs il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze presso la divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del ministero del lavoro quale si rileva dalla relativa data di protocollo.

Per quanto riguarda l'indennità di mobilità hanno diritto al trattamento i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2009 e l'erogazione avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Benefici previdenziali per i lavoratori in mobilità riassunti dallo stesso datore

L'azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo dei benefici contributivi ed economici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento. Questa la risposta del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali all'interpello n. 18/2009, in merito alla possibilità, per le società cessionarie di aziende che abbiano proceduto a riduzioni di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, di accedere alle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della stessa legge n. 223 qualora assumano il medesimo personale posto in mobilità, decorso il termine di sei mesi dall'intimazione di licenziamento.

Al riguardo il ministero ha ricordato che, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, le agevolazioni contributive ed economiche previste dalla Legge n. 223/91 sono riconosciute in favore di quelle imprese che pro-



Welfare

L'Informatore

maggio 2009

Previdenza

cedano all'assunzione di personale in base ad effettive esigenze economiche e che non pongano quindi in essere condotte dirette esclusivamente al godimento degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi.

In tal senso, infatti, il legislatore ha inserito nella norma la previsione del termine temporale di sei mesi, considerato sufficientemente ampio per contrastare possibili comportamenti elusivi della disciplina.

Trasferimento d'azienda

Con particolare riferimento all'ipotesi del trasferimento di azienda, il ministero ha sottolineato che la nozione di "azienda" cui fanno riferimento le norme in materia - in conformità alla complessiva evoluzione indotta dal diritto comunitario - è quella di entità economica, caratterizzata dall'impiego complessivo di mezzi (art. 2555 c.c.) e di lavoratori stabilmente organizzati al fine di svolgere un'attività produttiva, non rilevando invece il soggetto titolare ovvero l'imprenditore datore di lavoro.

L'articolo 2112 c.c., comma 5, individua il concetto di "trasferimento d'azienda", in "qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata (...) che conserva nel trasferimento la propria identità", a prescindere dalla tipologia negoziale utilizzata. Il comma 1 del citato articolo precisa inoltre che, in caso di trasferimento d'azienda, il rap-

porto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Rispetto alle agevolazioni contributive, la Suprema Corte aveva precisato (sentenza 28 ottobre 2002 n. 15207), che il loro riconoscimento presuppone l'effettiva cessazione dell'azienda originaria e la sussistenza, in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze economiche. Ne consegue che ove l'azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, non rilevando né se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale utilizzato per la cessione, "la prosecuzione del rapporto o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c.), come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione". In conclusione, come peraltro espressamente stabilito dal comma 4-bis, dell'articolo 8 della legge n. 223/91, il diritto ai benefici economici previsti dalla legge n. 223/91 non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

WELFARE

Inail Qualità dei servizi on line

Nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi, l'Inail ha avviato una nuova rilevazione diretta a verificare in quale misura la propria azione risulti in linea con le effettive esigenze espresse dagli utenti.

L'indagine interessa l'area dei "servizi on line" e viene realizzata mediante apposito questionario disponibile sul sito www.inail.it, fino al 20 maggio 2009.

A supporto dell'iniziativa l'Istituto invierà, via e-mail, un'informativa a tutti gli utenti registrati ed organizzerà specifiche riunioni a livello locale con le associazioni di categoria ed i consulenti del lavoro.

Viene, ad ogni buon fine, ricordato che nel corso di analoga operazione, effettuata nel 2006, sono stati compilati quasi 5.000 questionari e che in tale occasione oltre il 90% degli utenti interessati ha manifestato soddisfazione per l'introduzione dei nuovi servizi.

Obbligo di contribuzione a Fondo Est

Assistenza

nel periodo di interdizione anticipata per maternità Obbligo di iscrizione degli apprendisti del turismo dal 1° luglio 2009

Con la circolare N° 4/2009 il Fondo Est spiega che il proprio regolamento prevede che "l'aspettativa non retribuita o la cassa integrazione guadagni straordinaria di norma equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente per la durata dell'aspettativa o della Cigs".

Come noto, le normative sul lavoro contemplano un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, denominato "congedo di maternità" per un periodo di cinque mesi.

Bisogna inoltre tenere presente che l'art. 17 del decreto legislativo n° 151 del 2001 stabilisce che tale divieto può essere esteso, previo accertamento sanitario, dalla Direzione provinciale del lavoro, sia di propria iniziativa, sia in conseguenza ad un'istanza da parte della lavoratrice, nel caso di:

* gravi complicazioni della gestazione o di patologie preesistenti che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza;

* condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli



alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Per questo motivo il Fondo Est precisa che tale periodo di astensione dal lavoro, denominato dall'Inps "interdizione anticipata dal lavoro per maternità", non può essere considerato un periodo di aspettativa in quanto la lavoratrice è obbligata in modo tassativo ad astenersi dal lavoro. Ne deriva che il contributo al Fondo è comunque dovuto.

Il Fondo Est fa inoltre presente che, in base all'accordo del 27 luglio 2007 del settore Turismo, dal 1° luglio 2009 sarà obbligatorio iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, le cui prestazioni decorreranno dal 1° gennaio 2010.

Si ricorda inoltre che al Fondo Est devono essere iscritti i dipendenti di aziende del settore turismo e dei servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui ai titoli XII (pubblici esercizi), XIII (stabilimenti balneari), XVI (alberghi diurni) e XV (imprese di viaggi e turismo) del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Estensione del diritto al congedo al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave

L'Inps, con la circolare n° 41 del 16 marzo 2009, in www.inps.it, rende noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, in assenza di altri soggetti idonei, il figlio convivente nell'elenco di coloro che sono legittimati a fruire del congedo, ivi previsto, per prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Secondo tale sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.

Soggetti aventi diritto

I lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire del congedo in argomento secondo il seguente ordine di priorità:

- coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
- genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di

handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;

c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:

- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;

4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Modulistica

I modelli di domanda sono in corso di aggiornamento sul sito dell'Inps alla voce "modulistica on line".



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- Sicurezza sul lavoro - Art. 32 legge di conversione del Dl 207/2008 - Proroga al 16 maggio 2009 di alcune disposizioni del Dlgs 81/2008 **Pag. 37**

AMBIENTE

- Ambiente - La nuova normativa in tema di pile e accumulatori e relativi rifiuti - direttiva 2006/66/Ce. **Pag. 37**

**IN
PRIMO
PIANO**

Sicurezza sul lavoro Articolo 32 legge di conversione del Dl 207/2008

Proroga al 16 maggio 2009 di alcune disposizioni del Dlgs 81/2008

Il decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, cosiddetto "Milleproroghe", recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" è stato convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata in Gu n. 49 del 28.02.09, Supplemento ordinario n. 28. ▼

La legge di conversione, all'art. 32, prevede la proroga al prossimo 16 maggio 2009 della effettiva operatività di alcune disposizioni normative del Dlgs 81/2008, come di seguito riportato:

- Art. 32, comma 1, Dl 207/08: la comunicazione all'Inail dei dati relativi agli infortuni sul lavoro della durata superiore al giorno (art. 18, comma 1, lett. r) del Dlgs 81/08) si applica a decorrere dal 16 maggio 2009.

- Art. 32, comma 1, Dl 207/08: le disposizioni inerenti le visite mediche nell'ambito della sorveglianza sanitaria che non possono essere effettuate in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lett. a) del Dlgs 81/08) si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

Infine, art. 32, comma 2, Dl 207/2008: il termine cui fa riferimento l'art. 306, comma 2 (disposizioni finali) del Dlgs 81/2008, concernente l'efficacia dell'art. 28 (oggetto della

L'Informatore

maggio 2009

Sicurezza e igiene del lavoro

valutazione dei rischi) relativamente a stress da lavoro correlato e data certa è prorogata al 16 maggio 2009.

Ambiente

La nuova normativa su pile, accumulatori e relativi rifiuti Direttiva 2006/66/Ce

Nel supplemento ordinario n. 268 alla Gu n. 283 del 3/12/2008 è stato pubblicato il Dlgs 20 novembre 2008, n. 188, recepimento della direttiva 2006/66/Ce (che abroga la precedente direttiva 91/157/Cee) concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

In attuazione della normativa comunitaria, il Dlgs 188/2008 (d'ora innanzi "decreto"), entrato in vigore il 18 dicembre scorso, disciplina l'immissione sul mercato di pile e accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e riciclaggio (art. 1 del decreto, "Finalità e ambito di applicazione").

Orbene, le scadenze temporali (26 settembre 2008) previste dalla direttiva per il recepimento sul piano nazionale da parte degli Stati membri, hanno richiamato l'attenzione del nostro Paese sul tema della creazione di un sistema nazionale che garantisca la raccolta e l'invio a riciclaggio di tutti i tipi di batterie.

In Italia, raccolta e riciclaggio delle pile usate, in particolare delle batterie al piombo, nasce nel 1988, anno dell'istituzione del Cobat, il Consorzio che coinvolge tutta la filiera del settore delle batterie a piombo acido.

Il ruolo del Cobat

La legge 475/1988, istitutiva del Cobat, prevedeva l'obbligo per il detentore di conferire le batterie al piombo esauste al Consorzio, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Veniva cioè esclusa la possibilità di consegna a soggetti diversi dal Consorzio, in tal modo impedendo un conferimento diretto ad imprese di riciclo fuori dai confini nazionali.

Tale impossibilità è stata in seguito superata con apposito intervento di modifica apportato alla legge istitutiva 475/1988 dalla legge comunitaria 2001, la quale ha stabilito che tutte le imprese autorizzate in base alla normativa vigente possono esercitare le attività di raccolta di batterie esauste e rifiuti piombosi e cedere tali rifiuti ad imprese di ogni Stato membro della Comunità europea.

I soggetti non incaricati dal Consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o rifiuti piombosi devono, in ogni caso, trasmettere una copia del Mud al Cobat, contenente tutte le informazioni relative alle batterie esauste raccolte ed avviate al recupero.

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Resta affidato al Consorzio il compito di monitorare tutte le attività di raccolta, commercializzazione e riciclaggio di batterie esauste e rifiuti piombosi che saranno poste in essere sul territorio italiano, con il fine di garantire che tutto il ciclo della batteria al piombo acido avvenga nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Nell'ambito di tale attività, il Consorzio provvede, tra l'altro, a stipulare con i raccoglitori privati o pubblici contratti per la raccolta di tutte le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi in zone determinate, a stipulare accordi con gli enti locali territoriali e le loro aziende per il raggiungimento dei fini statutari, ad individuare i responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i raccoglitori operanti in tali aree.

Vediamo allora i contenuti principali del provvedimento, suddivisi in più punti.

L'obiettivo primario della direttiva 2006/66/Ce è di ridurre al minimo l'impatto negativo di pile, accumulatori e loro rifiuti, contribuendo alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente, obiettivo che trova la sua base giuridica nell'art. 175, par. 1 del Trattato Ue.

Il perseguimento di tale obiettivo si intreccia tuttavia con l'opportunità (di cui vi è traccia anche nei "considerando" della direttiva) di adottare misure a livello comunitario sulla base dell'art. 95, par. 1 del Trattato, in modo da assicurare il corretto funzionamento del "mercato interno", definito dal precedente art. 14, par. 2 come "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente Trattato".

Sulla base degli obiettivi fissati, l'attuale direttiva (che abroga la precedente direttiva 91/157/Cee in materia di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose) stabilisce norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei relativi rifiuti.

L'immissione sul mercato definita come "la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità" è subordinata ad una serie di divieti, posti agli Stati membri, riguardanti il contenuto in percentuale di sostanze quali mercurio e cadmio (la portata del divieto verrà esaminata in seguito, e avrà ad oggetto la normativa italiana di recepimento).

A mente del citato art. 95 Trattato Ue, gli Stati membri non possono, invece, nel rispetto del principio della libera circolazione delle merci, "ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva" (art. 6).

Lo stesso art. 6, nell'intento di migliorare l'efficienza ambientale di pile e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, dispone che "gli Stati membri che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio promuovono la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza complessiva delle pile e degli accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti".

È inoltre previsto che gli "operatori economici", intendendo per tali i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, siano tutti coinvolti nelle attività che la direttiva 2006/66/Ce stabilisce per gli Stati membri nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente di pile e accumulatori. Per questo, viene stabilito l'obbligo di istituire adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili e industriali, nonché di batterie e accumulatori per autoveicoli.

L'immissione sul mercato

L'immissione sul mercato è accompagnata da una serie di divieti, posti all'art. 3, che, fatte salve le previsioni di cui al Dlgs 209/2003 (la normativa sui veicoli fuori uso), stabilisce (comma 1) il divieto, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, di immissione sul mercato:

- a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005% di mercurio in peso;
 - b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso.
- L'art. 3 in commento prevede altresì, ai commi 2 e 3, deroghe ai predetti divieti, in particolare esentando dal divieto di cui alla lett. b) del comma 1 le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in sistemi di emergenza, attrezzature mediche, utensili senza fili.

Ancora in tema di immissione sul mercato, l'art. 5 dispone che pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal decreto "sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione". Mentre dalla data di entrata in vigore del decreto (18/12/2008), pile e accumulatori che non soddisfano i requisiti richiesti non possono più essere immessi sul mercato; in caso di immissione vietata sul mercato nazionale, le autorità competenti provvedono al loro ritiro immediato con oneri a carico di chi li ha immessi.

A norma dell'art. 23, entro il 26 settembre 2009 pile e accumulatori potranno essere immessi sul mercato solo se contrassegnati, in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce.

In particolare, si intendono immessi sul mercato pile e accumulatori:

- sdoganati nel territorio della Comunità dal 18/12/2008 in poi, o
- se fabbricati nella Ue, resi disponibili dal 18/12/2008 in poi, a pagamento o gratuitamente, a terze parti in Italia e nella Comunità.

Pertanto, le pile e gli accumulatori già immessi in libera pratica al 18/12/2008 nel territorio doganale della Comunità - o a quella data costituenti magazzino/deposito di un intermediario commerciale qualora fabbricati nella Ue - non rientrano nel divieto di immissione nel mercato dei prodotti non conformi né debbono riportare l'etichettatura stabilita dalla normativa sulle batterie.

La disciplina è estesa agli apparecchi contenenti pile e accumulatori.

La raccolta separata

L'art. 6 prevede che al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile e accumulatori che riduca al minimo il loro smalti-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

mento insieme al rifiuto urbano indifferenziato, e al fine di garantire il raggiungimento, entro la data del 26 settembre 2012, del previsto tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili, i produttori o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

Questi sistemi consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta accessibili, senza comportare l'obbligo di acquisto di nuove unità.

Va sottolineato che i punti di raccolta non sono soggetti a registrazione ed autorizzazione di cui alla vigente normativa in tema di rifiuti.

I distributori sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.

Ai sensi dell'art. 7 è prevista la raccolta separata anche per pile e accumulatori industriali, mediante l'adesione a sistemi esistenti o l'istituzione, su base individuale o collettiva, di sistemi di raccolta ad hoc.

Gli obiettivi

Entro il 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile e accumulatori portatili pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato; entro la data del 26 settembre 2016, il tasso di raccolta dovrà raggiungere la soglia del 45% del quantitativo immesso sul mercato (art. 8).

La rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

Gli apparecchi contenenti pile e accumulatori devono essere progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Inoltre, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento (e cioè dal 19 maggio 2009), tali apparecchi dovranno essere corredati di informazioni sul tipo di pile e accumulatori incorporati e di istruzioni che indichino come rimuoverli senza pericolo.

Trattamento e riciclaggio

Sempre entro la data del 26 settembre 2009, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad istituire, su base individuale o collettiva, dei sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

Con riguardo alle pile e agli accumulatori che vengono raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da questi rimossi, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio è previsto a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (art. 13, comma 1).

Smaltimento

Ai sensi dell'art. 12, è vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che siano stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a norma dell'art. 10, comma 1.

Ricordiamo, quindi, chi sono i soggetti coinvolti dalla discipli-

na di cui al Dlgs 188/2008 su pile e accumulatori:

- il produttore: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50 e ss. del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (recepimento della direttiva 97/7/Ce sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza);

- il distributore: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.

I distributori, in particolare, hanno il principale obbligo, ex art. 22, di esporre bene in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri leggibili, un avviso al pubblico relativo alla possibilità di lasciare presso i loro punti vendita i rifiuti di pile e accumulatori portatili. Lo stesso avviso deve contenere informazioni circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento di tali prodotti al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti (il simbolo dell'etichettatura, lo ricordiamo, è un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce);

- sistemi di raccolta: sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori, organizzati - su base individuale o collettiva - in modo da coprire tutto il territorio nazionale omogeneamente, e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome, sostenendone i relativi costi (il Cobat diventa uno dei sistemi di raccolta).

Gli organi coinvolti

a) Il Registro nazionale - art. 14

Presso il ministero dell'Ambiente è istituito il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

All'interno di tale Registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Solo a seguito di iscrizione telematica al Registro (presso la Camera di Commercio territorialmente competente) può avvenire l'immissione sul mercato di pile e accumulatori.

L'iscrizione va fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (18/12/2008) del decreto 188/2008, e prevede il rilascio al produttore di un numero di iscrizione che dovrà poi essere indicato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi a pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

Sulla base delle predette comunicazioni, il Registro è predisposto e aggiornato ad opera dell'Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale), che, fra gli altri compiti, ha anche quello di effettuare ispezioni a campione sui produttori, per verificare il corretto assolvimento degli adempimenti richiesti.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

b) Il Centro di coordinamento - artt. 16 e 17

In forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, è istituito il Centro di coordinamento, cui partecipano i produttori di pile e accumulatori - individualmente o in forma collettiva - sostenendone i costi di funzionamento.

Il compito fondamentale del Centro di coordinamento consiste nell'ottimizzare le attività dei sistemi collettivi e individuali garantendo omogenee ed uniformi condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

In particolare, provvede a:

- organizzare ed effettuare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le campagne di informazione rivolte agli utilizzatori finali (circa i potenziali effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze presenti in pile e accumulatori; circa l'obbligo di effettuare per tale tipologia di rifiuti una raccolta separata, evitando lo smaltimento come rifiuti urbani; circa i sistemi di raccolta a loro disposizione, etc.);
- organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
- assicurare monitoraggio e rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti in questione, nonché la loro trasmissione all'Ispra entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento;
- garantire il necessario raccordo tra la pubblica amministra-

L'Informatore

maggio 2009

Ambiente

zione, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici.

c) Il Comitato di vigilanza e controllo - art. 19

Già istituito ai sensi della normativa Raee (Dlgs 151/2005), il Comitato di vigilanza e controllo assume le funzioni anche con riguardo alla gestione di pile e accumulatori e loro rifiuti, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, e relazionando annualmente al ministero dell'Ambiente.

Tra gli altri compiti:

- l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e gli enti locali;
- il monitoraggio sull'attuazione del decreto e la disposizione di ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuino entro il 31 marzo di ogni anno la sopra citata comunicazione alle Camere di Commercio;
- la valutazione delle problematiche sottoposte da parte delle categorie interessate e dei sistemi di raccolta in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario. Infine, ai sensi dell'art. 24, il ministero dell'Ambiente è tenuto a trasmettere alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 con riguardo al periodo che va fino al 26 settembre 2012, e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del decreto, utilizzando il questionario adottato in sede comunitaria.



Tributario

L'Informatore

maggio 2009

Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande - Trattamento fiscale - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 6/E del 3 marzo 2009. **Pag. 41**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Rivalutazione dei beni immobili relativi all'impresa - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19 marzo 2009. **Pag. 42**
- ▶ Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009. **Pag. 44**
- ▶ Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Approvazione del formulario - Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2009. **Pag. 45**

IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Iva - Accordo Ecofin in materia di aliquote ridotte. **Pag. 46**
- ▶ Trasmissione telematica dei corrispettivi **Pag. 46**
- ▶ Approvazione del modello Iva TR **Pag. 47**
- ▶ Iva - Prestazioni alberghiere e di alimenti e bevande **Pag. 48**

di alimenti e bevande - Articolo 83, commi 28-bis, ter, quater, e quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Con il provvedimento in esame l' Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. ▼

Rinuncia alla detrazione dell' Iva

A partire dal 1° settembre 2008, l' Iva addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, sempreché si tratti di operazioni inerenti all'attività di impresa, arte o professione e sempreché le prestazioni siano documentate da fattura.

L' Iva detraibile non può, naturalmente, costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.

Per quanto concerne la possibilità di dedurre dal reddito, quale componente di costo, l' Iva pagata per i servizi alberghieri e di ristorazione, non detrata nonostante il mutato quadro normativo, occorre tener conto che, in base all' art. 22, primo comma, n. 2, del Dpr n. 633 del 1972, per le prestazioni in esame, ancorché gli albergatori ed i ristoratori non siano obbligati a rilasciare la fattura, questa può essere richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell' operazione.

Il contribuente, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma richiamata, può ottenere il rilascio della fattura e realizzare il presupposto documentale necessario per esercitare il diritto alla detrazione dell' imposta pagata per rivalsa.

La mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l' indetraibilità dell' Iva non deriverebbe da cause oggettive che precludono l' esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente.

Sebbene, pertanto, il diritto alla detrazione dell' Iva pagata per rivalsa sia subordinato al possesso della fattura, si ritiene che in mancanza della stessa l' imprenditore o il professionista non possano, comunque, dedurre dal reddito l' Iva compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Cointestazione della fattura

Il riferimento alla cointestazione della fattura deve essere inteso nel senso che, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell' esercizio della propria attività d' impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l' esercizio del relativo diritto.

I dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.

IN PRIMO PIANO

Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

Trattamento fiscale Circolare n. 6/E dell' Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2009

L' Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 6/E datata 3 marzo 2009, recante: "Ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni



Tributario

Amministratori

L'articolo 95, comma 3, del Tuir definisce gli importi massimi che possono essere portati in deduzione dal datore di lavoro per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale disposizione si applica anche per le trasferte effettuate dagli amministratori della società.

In relazione a tali spese non risulta, quindi, applicabile la limitazione della deducibilità al 75 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Soci di una Snc

L'articolo 95, comma 3, del Tuir si applica solo con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono, invece, essere portate in deduzione secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa.

In relazione alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande opera, inoltre, la previsione normativa dettata dall'articolo 109, comma 5, del Tuir che limita la deducibilità di tali costi al 75 per cento del loro ammontare.

Spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte dei dipendenti nell'ambito del territorio comunale

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il limite di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non riguarda quelle di cui al comma 3, dell'art. 95 del Tuir, ossia le spese sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti o collaboratori fuori dal territorio comunale.

Deve ritenersi, quindi, che le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente

Rivalutazione dei beni immobili relativi all'impresa Circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 recante: "Art. 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - rivalutazione dei beni immobili relativi all'impresa".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha for-

L'Informatore

maggio 2009

Imposte dirette e indirette

nell'ambito del territorio comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loro ammontare.

Mense e servizi mensa

In materia di imposte dirette, la norma che pone il limite del 75% alla deducibilità delle spese per la somministrazione di alimenti e bevande non si estende alle ipotesi in cui l'azienda sostiene costi per la gestione diretta di un servizio mensa.

In tal caso, non si è di fronte a una spesa per la somministrazione di alimenti e bevande, ma a costi sostenuti dal datore di lavoro per l'acquisto di beni, servizi ed "eventualmente per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare".

Niente limite anche quando:

la mensa è gestita da terzi;

- l'impresa stipula una convenzione con un esercizio pubblico per fornire il servizio di mensa ai propri dipendenti;

- il datore di lavoro acquista "ticket restaurant".

In queste fattispecie, infatti, la spesa si intende riferita all'acquisizione di un servizio complesso, non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Alberghi, alimenti, bevande ad inerenza "piena"

La ratio della disposizione che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di quelle per la somministrazione di alimenti e bevande è da ricercare nel tentativo del legislatore di porre un "freno" ogni volta in cui l'inerenza dei costi in questione sia dubbia.

Dubbi che sicuramente non esistono nel caso in cui il sostenimento degli stessi sia connesso all'oggetto dell'attività d'impresa.

Pertanto, la limitazione non trova applicazione in relazione:

- al rimborso agli esercizi convenzionati dell'importo del "ticket restaurant" da parte della azienda distributrice degli stessi;

- alle spese sostenute dai "tour operator" e dalle agenzie di viaggio per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande da destinare alla rivendita, anche nell'ambito di pacchetti turistici.

Imposte dirette

niti chiarimenti in merito alla rivalutazione dei beni immobili relativi all'impresa.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha esaminato le questioni relative alla possibilità di limitare le conseguenze dell'iscrizione dei maggior valori dei beni al solo ambito civilistico; al differimento prolungato degli eventuali effetti fiscali; all'operazione realizzabile solo in relazione ai beni immobili, escluse le aree fabbricabili e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Qui di seguito si riporta la circolare della Confcommercio.

1. Quando è possibile effettuare la rivalutazione

La rivalutazione dei beni immobili relativi all'impresa può essere effettuata nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, a condizione che il termine per l'approva-



Tributario

L'Informatore

maggio 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

zione del relativo bilancio o rendiconto scada successivamente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del citato Dl n. 185/2008).

2. Quali beni è possibile rivalutare

È possibile rivalutare i beni immobili in proprietà, escluse le aree fabbricabili e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, iscritti in bilancio sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 sia in quello successivo.

Nei casi di conferimenti effettuati in neutralità nel corso del 2008, così come in quelli di fusioni o scissioni realizzate nello stesso anno, il conferitario, la società risultante dalla fusione, l'incorporante o la beneficiaria (a seconda dell'operazione posta in essere), possono rivalutare i beni oggetto del conferimento o quelli acquisiti per effetto della fusione o della scissione, se questi erano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007 del conferente, della società incorporata o di quella scissa. Sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso ed i beni completamente ammortizzati.

Per quanto riguarda i beni detenuti in leasing, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'utilizzatore può eseguire la rivalutazione solo se ha esercitato il riscatto entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Con riferimento, invece, all'impresa concedente, vengono ribadite le considerazioni già svolte nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 13 giugno 2006.

In tale circostanza è stato chiarito che per il concedente i beni concessi in locazione finanziaria vanno considerati immobilizzazioni finanziarie; "ed infatti, l'art. 102, comma 7, del Tuir, stabilisce che l'impresa concedente deduce quote di ammortamento determinate con il metodo finanziario. Pertanto, si ritiene che i beni oggetto di leasing non possono essere rivalutati da parte del concedente".

3. Chi può effettuare la rivalutazione

Possono effettuare la rivalutazione dei beni immobili i soggetti (sia residenti sia non residenti), titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, compresi gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata.

Chiaramente, per quanto riguarda sia gli imprenditori individuali sia gli enti pubblici e privati, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, la rivalutazione è possibile solo in relazione ai beni relativi all'attività commerciale.

Per i soggetti in contabilità semplificata occorre fare un discorso a parte.

Innanzitutto, possono essere rivalutati i beni acquistati entro il 31 dicembre 2007, risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro iva acquisti.

Inoltre, per l'operazione è necessaria la redazione di un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino il costo del bene e la rivalutazione effettuata.

Oltre a ciò, l'assenza di un formale bilancio comporta che:

- la qualifica di bene ammortizzabile può essere provata sulla base di elementi desumibili dalle modalità di effettivo utilizzo del medesimo bene;
- la rivalutazione deve, necessariamente, avere rilevanza fiscale.

4. Le modalità di rivalutazione

La rivalutazione può avvenire, alternativamente, secondo le seguenti modalità:

- rivalutando il costo storico del bene ed il relativo fondo di ammortamento;
- rivalutando solo il costo storico del bene;
- riducendo solo il fondo ammortamento.

In ogni caso, a prescindere dal metodo adottato, i beni rivalutati non possono essere iscritti in bilancio per un importo superiore al loro valore economico.

Va ricordato che la rivalutazione deve essere effettuata per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (immobili ammortizzabili ed immobili non ammortizzabili, con la precisazione che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza deve essere compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili), pena la perdita degli effetti fiscali dell'operazione.

A questa situazione il contribuente può porre, ad ogni modo, rimedio versando, anche in caso di accertamento, l'imposta sostitutiva non versata in riferimento al bene "illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge".

In tal caso, tuttavia, non si otterrà, anche, il riconoscimento fiscale del maggior valore dell'immobile escluso.

5. Disciplina del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato a capitale od iscritto in una speciale riserva designata con riferimento al citato Dl n. 185/2008, non suscettibile di diversa utilizzazione.

Nel caso in cui non si opti per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione, il saldo costituisce una riserva di utili, tassato come tale in caso di distribuzione.

Se il contribuente, invece, propende per estendere all'ambito fiscale gli effetti della rivalutazione, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione di imposta.

In tal caso, è iscritto in bilancio per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva.

6. Come si ottiene il riconoscimento fiscale dei maggior valori iscritti

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti si ottiene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali.

In ogni caso, l'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Ciò vuol dire che "l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo".

Resta ferma, per il contribuente, la possibilità di far ricorso al ravvedimento operoso.

7. Quando si ottiene il riconoscimento fiscale dei maggior valori

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori si ottiene a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione.

Ciò vuol dire, per i soggetti con esercizio coincidente con l'an-



Tributario

no solare, che le maggiori quote di ammortamento ed il plafond più alto per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili saranno riconosciute fiscalmente a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Qualora il bene rivalutato esca dal patrimonio aziendale (ad esempio, perché venduto, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore), prima dell'inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la plusvalenza o la minusvalenza dovrà essere calcolata riferendosi al costo del bene prima della rivalutazione.

D'altro canto, al contribuente sarà riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti (imposta sostitutiva che andrà ad incrementare il saldo attivo di rivalutazione). Inoltre, la parte di riserva riferibile ai beni ceduti sarà considerata "libera".

8. Determinazione dell'imposta sostitutiva

Per determinare l'ammontare dell'imposta sostitutiva, sui maggiori valori iscritti in bilancio dovrà essere calcolato:

- il 3%, per gli immobili ammortizzabili;
- l'1,5%, per gli immobili non ammortizzabili.

9. Quando si versa l'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere versata (o, in alternativa, compensata):

- in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- in tre rate, di cui la prima da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le successive entro il termine previsto, rispettivamente, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In tal caso, insieme alla rata devono essere corrisposti, anche, gli interessi nella misura legale (3% annuo).

10. Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

L'affrancamento è possibile solo nel caso in cui si sia optato per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione con il versamento dell'imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva ed il perfezionamento dell'operazione di affrancamento, valgono le stesse considerazioni fatte in relazione all'imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio.

11. Importo su cui calcolare l'imposta sostitutiva al fine di affrancare il saldo attivo di rivalutazione

Qualora venga affrancato il saldo attivo di rivalutazione, il calcolo deve essere effettuato sul saldo al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione.

12. Distribuzione della riserva dopo l'affrancamento

Qualora la riserva venga distribuita dopo l'affrancamento, essa non concorre a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione e confluisce fra le riserve di utili

L'Informatore

maggio 2009

Imposte dirette

e, di conseguenza, il socio dovrà sottoporre ad imposizione l'importo percepito come un dividendo.

Inoltre, in tal caso, opera la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del Tuir, ai sensi del quale, le riserve di utili si considerano, prioritariamente, distribuite rispetto a quelle di capitali.

Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa Risoluzione n. 68/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 recante: "Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa - Art. 36-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 - Assenza della certificazione rilasciata dal sostituto - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Ammissibilità".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, allorché gli stessi non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

L'articolo 36-ter, comma 2, lettera a), del Dpr n. 600/1973 dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "(...) dalle certificazioni richieste ai contribuenti".

È da ritenere che la suddetta locuzione "certificazioni richieste ai contribuenti" si riferisca non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, del Dpr n. 322/1998. La stessa, assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse.

Ciò torna particolarmente utile nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.

In tal caso, si ritiene che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara,



Tributario

L'Informatore

maggio 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Nelle ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta (la cui emissione comporta, di norma, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, costituisce l'emittente debitore verso l'erario), sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'articolo 47 del Dpr n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

Dispone, infatti, il citato articolo 47 che: "1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (...)."

Dalla lettura della trascritta disposizione si evince, in primo luogo, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza e, tra i fatti di cui il sostituto è a diretta conoscenza vi è senza dubbio la relazione esistente tra fattura contabilizzata e documentazione bancaria attestante le somme percepite.

Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti terzi, di cui l'interessato sia a diretta conoscenza e, dunque, è possibile dichiarare che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale.

La generale applicazione dell'istituto ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, fa propendere per l'applicabilità dell'istituto anche ai rapporti tra fisco e contribuente.

È inoltre, da tener presente che alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà mendaci sono connessi specifici effetti sul piano penale, indicati nell'articolo 76 del Dpr n. 445/2000.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo Approvazione del formulario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 24 marzo 2009.

► **PROVVEDIMENTO** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2009. **Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni**

È approvato il formulario (mod. Frs) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, unitamente alle relative istruzioni.

Il formulario deve essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito di impresa che intendono prenotare l'accesso alla fruizione del credito d'imposta.

Il formulario è composto dal frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi del soggetto richiedente, e dal quadro A, contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili e del credito d'imposta.

Il formulario sostituisce quello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 195080/2008 del 29 dicembre 2008.

Reperibilità del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento in oggetto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Modalità e termini di presentazione del formulario

Il formulario è presentato all'Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate ovvero tramite i soggetti incaricati.

Il formulario è presentato nei termini di seguito indicati:

- per i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 22 aprile 2009 alle ore 24:00 del 22 maggio 2009;
- per i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati successivamente alla data del 28 novembre 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10 del 22 aprile 2009.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "Creditofrs", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire



Tributario

dal 16 aprile 2009.

È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del formulario predisposto con l'utilizzo del prodotto informatico, nonché copia della comunicazione dell'Agencia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimen-

to e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Il formulario, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione del formulario.

Iva Accordo Ecofin in materia di aliquote ridotte

Si informa che l'art. 106 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce (direttiva Iva), prevede che "gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, ad applicare ai servizi di cui all'allegato IV, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste all'art. 98. Le aliquote ridotte possono applicarsi a servizi appartenenti a due, al massimo, delle categorie di cui all'allegato IV".

I servizi di cui al citato allegato IV riguardano:

- i piccoli servizi di riparazioni di biciclette, di calzature ed articoli in pelle, di abbigliamento e biancheria per la casa (inclusi i lavori di riparazione e di modifica);
- i servizi di pulizia di vetri e pulizie presso privati;
- i servizi di assistenza domestica quali, aiuto domestico ed assistenza a bambini, anziani, malati o disabili;
- i servizi propri dei parrucchieri;
- i servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso.

In pratica, in via transitoria (fino al 31 dicembre 2010), gli Stati membri potevano essere autorizzati dal Consiglio ad applicare, al massimo a due delle predette categorie di servizi, aliquote ridotte.

Nella riunione del 10 marzo 2009 il consiglio Ecofin ha raggiunto un accordo politico in base al quale, per i predetti servizi, gli Stati membri potranno adottare aliquote ridotte, in via permanente.

L'Italia si è avvalsa della facoltà di prevedere, transitoriamente, un'aliquota Iva ridotta in relazione all'ultima delle categorie elencate, cioè quella dei servizi di ristrutturazione di case di abitazione.

È stata, infatti, prevista l'applicabilità dell'aliquota Iva del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Tale misura, che è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2011 dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge Finanziaria 2009) - come anticipato da dichiarazioni del Governo, a margine della riunione Ecofin - potrà diventare permanente quando la legislazione nazionale recepirà le modifiche apportate

Imposte indirette

in sede comunitaria all'elenco dei beni e servizi assoggettabili ad aliquota ridotta sulla base del suddetto accordo tra gli Stati membri ottenuto in sede di Ecofin.

Il Consiglio Ecofin ha, inoltre, deciso che gli Stati membri potranno assoggettare ad aliquota ridotta i servizi di ristorazione (in Italia già soggetti all'aliquota del 10% in base alla clausola cosiddetta "stand-still") e le cessioni di libri realizzati su qualsiasi tipo di supporto fisico (e, quindi, non solo le cessioni di libri su supporto cartaceo - in relazione ai quali in Italia la riduzione di aliquota è già prevista - ma anche quelle di libri registrati su Cd o Cd-rom).

Trasmissione telematica dei corrispettivi Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 12 marzo 2009

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agencia del 12 marzo 2009 recante: "Provvedimento sostitutivo del provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171, relativo alla definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Con il provvedimento in esame sono state stabilite nuove regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 1, commi 429 e seguenti, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005).

A partire dal mese di giugno 2009, infatti, le informazioni relative agli incassi giornalieri conseguiti dai singoli punti vendita delle aziende commerciali e di servizi dovranno essere trasmesse con un nuovo tracciato ed una nuova tempistica.

Tale novità nasce dalla necessità di semplificare e rendere più precisa la procedura di trasmissione telematica.

Il citato provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate dell'8 luglio 2005, erano state definite le modalità tecniche ed



Tributario

L'Informatore

maggio 2009

Imposte indirette

TRIBUTARIO

i termini per l'invio telematico dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle aziende della grande distribuzione organizzata.

Nel corso degli ultimi anni sono state evidenziate, dalle stesse imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata, alcune problematiche, sia di natura tecnica che procedurale, connesse alla trasmissione telematica in esame, tali da rendere opportuna la sostituzione del citato provvedimento dell'8 luglio 2005 e delle relative specifiche tecniche attraverso le quali inviare le informazioni all'Agenzia delle Entrate.

Tra le principali modifiche introdotte dal provvedimento del 12 marzo 2009 in esame, si segnalano:

- l'estensione della facoltà della trasmissione telematica dei corrispettivi anche alle imprese di servizi che abbiano strutture aventi superficie superiore a 150 metri quadrati, se operanti nei comuni con meno di 10.000 abitanti, ovvero con superficie superiore a 250 metri quadrati, se operanti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- la modifica della tempistica della comunicazione: i corrispettivi "giornalieri" da inviare saranno aggregati per "mese" ed inviati entro il "quindicesimo giorno" lavorativo successivo al mese di riferimento (il provvedimento dell'8 luglio 2005, invece, prevedeva l'aggregazione dei dati per settimana e l'invio entro il quinto giorno successivo al periodo di riferimento);
- l'inserimento, nel tracciato telematico, di un unico campo riepilogativo dei corrispettivi certificati sia con scontrino sia con fattura emessa su richiesta dei clienti. È stato, quindi, eliminato il campo previsto nel vecchio tracciato in cui dovevano essere indicati separatamente solo i corrispettivi relativi alle "operazioni realizzate con emissione di fattura" e "senza emissione di scontrino";
- la trasmissione telematica solo dei corrispettivi conseguiti a seguito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi inerenti l'attività propria esercitata dal contribuente. Trattasi, quindi, di tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e soggette a regimi speciali inerenti l'esercizio delle ordinarie attività di impresa. Non saranno inviati, invece, i dati dei corrispettivi conseguiti a seguito di cessione di immobili e beni strumentali, stante la natura straordinaria di queste operazioni;
- la suddivisione dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri in relazione al "regime Iva" applicato: operazioni imponibili, operazioni non imponibili, operazioni esenti ed operazioni per le quali l'imposta è assolta in base a regimi speciali (tra le quali rientrano, a mero titolo esemplificativo, le operazioni per le quali si applica l'iva monofase); per le operazioni imponibili i corrispettivi saranno distinti a seconda della specifica aliquota applicata. Tale suddivisione puntuale è stata prevista per i tracciati utilizzati, rispettivamente, sia dalle imprese che non effettuano la ventilazione dei corrispettivi sia per le imprese che hanno optato per la ventilazione dei corrispettivi ma, in quest'ultimo caso, solo relativamente alle operazioni per le quali è stata emessa la fattura su richiesta del cliente;
- la trasmissione di un file che sostituisce un altro inviato in precedenza comporta l'automatico annullamento dello stesso.

Nel provvedimento in esame, viene ribadito che la sostituzione deve avvenire non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire e deve essere relativa allo stesso periodo di riferimento;

- le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dall'invio dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di giugno 2009 che dovrà effettuarsi, come già detto, entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di luglio 2009;

- le specifiche tecniche e la tempistica previste dal provvedimento dell'8 luglio 2005, saranno ancora applicabili ai corrispettivi conseguiti a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere fino al 31 maggio 2009.

Approvazione del modello Iva TR

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 19 marzo 2009, recante: "Approvazione del modello Iva TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati".

► **PROVVEDIMENTO** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009 **Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.**

È approvato il modello Iva TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale del gruppo.

Il modello è utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2009, da presentare entro il termine dell'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

Modalità per la presentazione telematica del modello

La trasmissione per via telematica, direttamente o per il trami-



Tributario

te degli intermediari abilitati, dei dati contenuti nel modello suddetto, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B al provvedimento in esame. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale, redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in esame.

Iva - Prestazioni alberghiere di alimenti e bevande **Risoluzione n. 84/E** **dell'Agenzia delle Entrate** **del 31 marzo 2009**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 84/E del 31 marzo 2009, recante: "interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Trattamento, ai fini delle imposte dirette, dell'Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande - Articolo 83, commi 28-bis e 28-ter del Dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'art. 83, commi 28-bis e 28-ter, del Dl n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificando l'art. 19-bis1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633/1972, ha eliminato, con effetto dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni alberghiere e di ristorazione.

L'Informatore

maggio 2009

Imposte indirette

Pertanto, a partire da tale data, l'Iva addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, sempreché si tratti di operazioni inerenti all'attività di impresa, arte o professione e sempreché le prestazioni siano documentate da fattura. L'Iva detraibile non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.

Tale affermazione deve essere considerata valida sia nel caso in cui il contribuente disponga della fattura relativa al servizio ricevuto (e scelga di non detrarre l'imposta), sia nel caso in cui il contribuente abbia deciso di non richiedere all'albergatore o al ristoratore l'emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione e riceva, quindi, dal prestatore del servizio un documento diverso dalla fattura, non recante specifica indicazione dell'Iva gravante sul corrispettivo pagato per la prestazione medesima (eventualità entrambe sottoposte dalla Alfa italiana all'esame dell'Agenzia).

Come affermato nella circolare n. 6/2009 dell'Agenzia delle Entrate, "la mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l'indetraibilità dell'Iva non deriverebbe da cause oggettive che precludono l'esercizio del relativo diritto, bensì da una valutazione discrezionale del contribuente".

Tale principio deve essere applicato non solo in sede di determinazione dell'Ires dovuta, ma anche all'atto della quantificazione del reddito imponibile ai fini Irap.

Pertanto, con riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione né il contribuente che, essendo in possesso di fattura relativa a tali prestazioni, abbia scelto di non detrarre l'Iva, né il contribuente che disponga di un documento, relativo a tali prestazioni in cui non è evidenziata l'Iva, possono dedurre dalla base imponibile Ires e dalla base imponibile Irap l'Iva compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione prima menzionate sopra indicate.



Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto direttore centrale 2 febbraio 2009, n. 790 - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in materia di semplificazione amministrativa per l'avvio di attività economiche. **Pag. 49**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Circolazione stradale e disciplina dei trasporti

- ▶ Installazione nuovi specchi retrovisori sui veicoli pesanti in circolazione **Pag. 49**

Disciplina degli orari

- ▶ Comune di Milano - Provvedimento Pg 149286/2009 deroga all'obbligo di chiusura festiva degli esercizi di vendita al dettaglio nella giornata di sabato 15 agosto 2009. **Pag. 50**

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Conserve vegetali: identificazione del lotto - Anno 2009 **Pag. 50**

VARIE

- ▶ Linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di project financing **Pag. 51**
- ▶ La direttiva Bolkestein sui servizi. L'attuazione in Europa **Pag. 51**
- ▶ Contratti tipo - Banca dati Unioncamere **Pag. 51**

Supplemento straordinario al Burl n. 6 del 12 febbraio c.a., è stata approvata la modulistica unica in attuazione della Dgr 3 dicembre 2008, n. 8547. ▼

Nello specifico la modulistica unica è composta dai seguenti modelli e relative schede:

- Modello A - Dichiarazione di Inizio/Modifica Attività Produttiva (Diap);
- Modello B - Dichiarazione Subingresso/Cessazione/Sospensione e ripresa/Cambiamento ragione sociale di Attività Produttiva;
- Scheda 1 - Attività di vendita ex art. 7 Dlgs n. 114/1998, somministrazione ex art. 8, comma 4, L.r. n. 30/2003 e forme speciali di vendita;
- Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- Scheda 3 - Attività di servizi alla persona;
- Scheda 4 - Attività di produzione;
- Scheda 5 - Compatibilità ambientale.

I suddetti modelli e relative schede sostituiscono quelli approvati con decreto n. 7813 del 16 luglio 2008 (vedasi nostro articolo pubblicato nell'Informatore di ottobre 2008 a pag. 57).

Con il decreto in oggetto è stato, inoltre, approvato il nuovo modello di Dichiarazione di avvio attività (Daa) agrituristica, al fine di uniformare tale modello con la Diap in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa.

La relativa modulistica unificata entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul Burl.

Leggi e provvedimenti

Installazione nuovi specchi retrovisori sui veicoli pesanti in circolazione

A partire dal 1° aprile 2009, ai sensi del decreto del ministro dei Trasporti 11/1/2008, i veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, non omologati per tipo o per singolo esemplare ai sensi del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 novembre 2004 di recepimento della direttiva 2003/97/Ce e successive modificazioni, devono essere muniti, dal lato passeggeri, di specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto rispettivamente per gli specchi di categoria IV e V dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 novembre 2004.

Da tale obbligo sono esclusi i veicoli immatricolati prima del

In PRIMO PIANO

Semplificazione amministrativa per l'avvio di attività economiche

Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati

Facendo seguito al nostro articolo pubblicato nell'Informatore di febbraio 2009 a pag. 45, si informa che con il decreto n. 790 della Direzione centrale programmazione Integrata della Regione Lombardia, pubblicato nel 2°



Legale

1° gennaio del 2000, i veicoli di categoria N2 con massa totale autorizzata non superiore alle 7,5 tonnellate nei quali è impossibile installare uno specchio di categoria V rispettando le condizioni dettate dall'art. 2 comma 2 lettera b) del Dm 11/1/2008 (lo specchio deve essere completamente visibile dal posto di guida e nessuna sua parte deve essere situata a meno di 2 cm, con la possibilità di applicare una tolleranza di + 10 cm, dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale ammissibile), i veicoli pesanti soggetti a misure nazionali entrate in vigore prima dell'attuazione della direttiva 2003/97/Ce, e successive modificazioni, che prevedono il montaggio dal lato del passeggero di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nel Dm 19 novembre 2004 che ha recepito tale direttiva

In deroga alla disposizione generale, l'art. 3 del Dm stabilisce che la stessa è ritenuta rispettata qualora i veicoli siano dotati, dal lato del passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento la cui combinazione di campi di visibilità copra almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo di uno specchio di categoria IV ed almeno l'85% del campo di visibilità totale a livello del suolo di uno specchio di categoria V (Dm 19 novembre 2004)

Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 3, i veicoli che a causa della mancanza di soluzioni tecniche disponibili ed economicamente sostenibili non possono essere dotati di specchi conformi ai criteri prescritti dal Dm possono essere dotati di specchi supplementari e/o altri dispositivi di visione indiretta purché la combinazione di tali dispositivi copra non meno del 95% del campo di visibilità a livello del suolo di uno specchio di categoria IV e non meno dell'85% del campo di visibilità a livello del suolo di uno specchio di categoria V (Dm 19 Novembre 2004).

Il decreto 11 novembre 2008 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito l'iter procedurale da seguire per l'installazione degli specchietti retrovisori, prevedendo il ricorso ad un'officina espressamente autorizzata dal costruttore del veicolo o degli specchi medesimi che è tenuta a rilasciare, al termine dell'operazione, una dichiarazione di installazione redatta secondo il modello allegato allo stesso Dm, e disponendo anche l'obbligo di sottoporre i veicoli, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, a visita e prova da parte degli uffici della Motorizzazione civile competenti in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento. L'adeguamento della carta di circolazione potrà avvenire anche successivamente al 1° aprile ed in occasione della revisione annuale del veicolo. A tal proposito, alcuni uffici della Motorizzazione hanno dato istruzioni affinché la visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione possa svolgersi anche presso le officine accreditate dall'Amministrazione per la revisione dei predetti mezzi.

L'Informatore

maggio 2009

Leggi e provvedimenti

Comune di Milano Provvedimento Pg 149286/2009 Deroga all'obbligo di chiusura festiva degli esercizi di vendita al dettaglio sabato 15 agosto 2009

Si comunica che il Comune di Milano, con il provvedimento citato in oggetto, ha disposto, a parziale modifica del calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva relativo all'anno 2009 (vedasi nostro articolo pubblicato nell'Informatore di gennaio 2008 a pag.62), di autorizzare l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, ovunque ubicati nel territorio comunale e di qualunque superficie, nella giornata di sabato 15 agosto 2009.

Conserve vegetali Identificazione del lotto Anno 2009

L'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 109/1992 sull'etichettatura dei prodotti alimentari recita: "Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti o categorie di prodotto."

In ossequio a tale disposizione, si informa che la dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 2009 e che usufruiscono di aiuti comunitari, è costituito dalla lettera "R", seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-366), nel caso di lotto giornaliero.

Nel caso, invece, di lotti di produzione relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica, di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno (R + (1-366) + altra lettera).

La lettera di identificazione "R" è stata stabilita dal decreto del ministero Sviluppo economico del 3 febbraio 2009, pubblicato nella Gu n. 67 del 21 marzo.

Con l'occasione si ricorda che:

- la lettera "A" ha identificato il lotto di produzione per il 2008 (decreto 10 gennaio 2008);
- la lettera "C" ha identificato il lotto di produzione per il 2007



Legale

(decreto 22 gennaio 2007);
- la lettera "J" ha identificato il lotto di produzione per il 2006 (decreto 23 gennaio 2006);
- la lettera "D" ha identificato il lotto di produzione per il 2005 (decreto 4 febbraio 2005);
- la lettera "B" ha identificato il lotto di produzione per il 2004

Linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di project financing

Si segnala che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 (pubblicata nella Gu n. 22 del 28 gennaio 2009), ha emanato le "Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici" (Dlgs 11 settembre 2008, n. 152).

L'Autorità, tenuto conto del nuovo assetto della materia, ha infatti ritenuto opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese uno strumento operativo di semplificazione e di chiarimento contenente le prime indicazioni per risolvere alcuni problemi interpretativi ai fini dell'applicazione delle nuove procedure di finanza di progetto.

Il documento approvato dal consiglio dell'Autorità è pertanto diviso in due parti: la prima riguarda l'affidamento delle concessioni di lavori mediante le nuove procedure di finanza di progetto previste dall'art. 153 del Codice, l'altra le linee guida per la redazione degli studi di fattibilità.

Nella prima parte vengono chiariti numerosi aspetti delle nuove procedure di gara, quali la fase della programmazione, i contenuti dei bandi, il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte le tipologie di gara, nonché la possibilità di valutare in gara anche i profili progettuali ovvero l'asseverazione senza impegno al finanziamento dell'opera.

A tali indicazioni fanno seguito ulteriori approfondimenti in merito ai criteri di redazione dei bandi di gara e all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione delle gare, puntando sulla qualità dell'intervento dal punto di vista progettuale e costruttivo.

Nella seconda parte l'Autorità di vigilanza sottolinea la fondamentale importanza di studi di fattibilità articolati e dettagliati per consentire agli operatori del settore di formulare proposte dettagliate e affidabili. A tal proposito le linee guida suggeriscono che uno studio di fattibilità "sia elaborato con la massima cura e completezza in modo da consentire ai privati di investire in progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi certi".

La direttiva Bolkestein

L'Informatore

maggio 2009

Leggi e provvedimenti

(decreto 16 gennaio 2004);
- la lettera "P" ha identificato il lotto di produzione per il 2003 (decreto 3 marzo 2003).
Decodificando la lettera identificativa, l'operatore commerciale può conoscere l'anno ed il giorno di produzione della conserva.

Varie

sui servizi L'attuazione in Europa

Riteniamo utile segnalare alle Aziende un interessante dossier documentale sulla direttiva servizi messo a punto dalla Fondazione Citalia - Ac Ricerche.

Il dossier intende fornire elementi di conoscenza e di riflessione alle istituzioni impegnate nella fase di recepimento della direttiva servizi nell'ordinamento interno, da completare entro il 2009.

In particolare viene fatta un'analisi del quadro normativo comunitario e nazionale focalizzata sull'aspetto della semplificazione amministrativa e sulla descrizione dello stato dell'arte in cinque Stati membri quali Belgio, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

Con riferimento ai contenuti e alle problematiche sollevate dalla direttiva, si rappresenta che è attualmente in discussione in parlamento la proposta di conferimento al governo di una delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/Ce.

Tra i principi cui il governo dovrà attenersi è prevista la puntuale individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso, nonché la semplificazione dei procedimenti in modo che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivi imperativi di interesse generale impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito per lo svolgimento di specifiche attività.

Sarebbe pertanto utile, al fine di definire la posizione della Confcommercio nell'ambito delle consultazioni istituzionali, che venissero fin da ora segnalate al Settore Legislazione di impresa (legislativo@confcommercio.it), fax 065866342, tel. 065866365) le attività per le quali si ritiene che il mantenimento di un regime autorizzatorio sia indispensabile e rispondente ai principi di non discriminazione e proporzionalità.

Contratti tipo Banca dati Unioncamere

Sul sito dell'Unioncamere, al seguente indirizzo internet www.unioncamere.it/claule_contratti/, è presente una banca dati dei contratti tipo, che raccoglie una serie di model-

LEGALE



Legale

li contrattuali, codici di condotta e pareri giuridici relativi ai principali settori economici.

Alla banca dati possono liberamente accedere operatori economici, imprese, associazioni di categoria, consumatori e loro associazioni. Al momento, i documenti reperibili riguardano i seguenti settori:

- * Multiproprietà
- * Trasporto marittimo di persone
- * Editoria (abbonamenti, etc.)
- * Scuola guida
- * Vendita on-line di beni di consumo
- * Immobili da costruire
- * Carte di credito revolving
- * Impianti termici condomini (manutenzione e assistenza)
- * Impianti elettrici condomini (manutenzione e assistenza)
- * Appalti di lavoro privati
- * Contratti d'albergo
- * Contratti di bed & breakfast
- * Corsi di formazione
- * Centri di estetica e benessere

La documentazione inserita è il frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio, coordinato dall'Unioncamere, presso la quale è stata costituita una Commissione nazionale, incaricata di vagliare i testi provenienti dalle singole Camere. Al tavolo, sia a livello locale che nazionale, hanno partecipato anche le associazioni rappresentative delle imprese - tra le quali Confcommercio - e dei consumatori.

La predisposizione di contratti tipo svolge un'importante fun-

L'Informatore

maggio 2009

Varie

zione, sia perché si tratta di atti che consentono di prevenire conflitti tra consumatori e imprese, sia in quanto forniscono alle stesse aziende uno strumento utile, indispensabile e prezioso per l'attività d'impresa.

Va comunque ricordato che l'adozione dei contratti tipo non è obbligatoria per gli operatori; ma, il fatto che siano frutto di un'attività di concertazione e di moral suasion tra tutte le associazioni coinvolte, li rende certamente più vicini agli operatori e alle loro concrete esigenze quotidiane.

Già la legge 580 del 1993 aveva affidato alle Camere di Commercio la funzione di promuovere l'utilizzo di contratti tipo; ma, finora, quest'attività veniva svolta da ciascuna Camera in maniera indipendente e con il rischio di produrre documenti difformi sugli stessi argomenti.

Il lavoro promosso da Unioncamere ha consentito, invece, di rendere più omogenei i risultati delle attività, che le Camere di Commercio istituzionalmente svolgono nell'ambito della regolazione del mercato.

Il risultato finale non potrà che essere quello di migliorare il funzionamento dei singoli mercati coinvolti, riducendo i momenti patologici e le controversie, ovvero affidandole a metodi di soluzione alternativi e meno costosi, in termini di risorse finanziarie e temporali.

Il modello camerale ci offre già degli strumenti agili e utili che vanno ad integrare l'efficacia dei contratti tipo. In tali contratti la soluzione dei conflitti viene, infatti, demandata ai servizi di conciliazione, offerti dalle stesse Camere, senza tuttavia privare la parte della possibilità di accedere alla giustizia togata.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

maggio 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando sull'efficienza e innovazione energetica nelle imprese per l'azione relativa alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di aria e acqua calda **Pag. 53**

FINANZIAMENTI

- ▶ Bando "concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato" - Edizione 2009 **Pag. 53**
- ▶ Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento. **Pag. 54**
- ▶ Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1. Innovazione di prodotto e di processo **Pag. 54**
- ▶ Agevolazioni per l'acquisto di macchinari **Pag. 54**

In PRIMO PIANO

Bando sull'efficienza e innovazione energetica nelle imprese per l'azione

relativa alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di aria e acqua calda

Il bando, emesso congiuntamente dalla Regione Lombardia e del sistema camerale lombardo prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle micro e Pmi con sede operativa in Lombardia che intendono realizzare impianti solari termici su strutture edilizie già esistenti. Il contributo ottenibile è pari al 30% dell'investimento complessivo ammissibile fino a un massimo di 30.000,00 per impresa. ▼

La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente in forma telematica entro e non oltre le ore 12,00 del 26 maggio 2009 attraverso il sito Internet: www.ors.regione.lombardia.it. Le imprese non dotate di firma digitale dovranno obbligatoriamente presentare la domanda anche in formato cartaceo presso gli "Sportelli Ambiente" delle Camere di Commercio territorialmente competenti entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuto invio on-line. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande di contributo verranno esaminate dalla Regione Lombardia e dalle singole Camere di Commercio Lombarde in base all'indice di efficienza dell'impianto (uguale al rapporto tra l'energia producibile dall'impianto - espressa in Kwh/anno e il contributo ottenibile), mentre il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al termine della realizzazione dell'impianto e successivamente ad una verifica ispettiva da parte dei funzionari della Regione Lombardia e del sistema camerale lombardo.

Finanziamenti

Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato Edizione 2009

Il bando, emesso congiuntamente da Provincia di Milano, Cciaa Milano e Cciaa Monza Brianza, prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane con sede operativa nel territorio della Provincia di Milano o di Monza e Brianza che intendono:

- Assumere lavoratori con contratto di apprendistato per un periodo non inferiore a 12 mesi (Misura 1);
- Trasformare contratti di lavoratori dipendenti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (Misura 2)

L'importo del contributo concesso è pari a 2.000,00 per gli interventi relativi alla Misura 1 e 3.000,00 per gli interventi relativi alla Misura 2.

Ciascuna impresa partecipante potrà beneficiare del contributo per un solo intervento e per l'assunzione di un solo lavoratore. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/08/2009 alla Camera di Commercio di Milano o alla Camera di Commercio di Monza e Brianza (oppure presso le loro sedi decentrate). In caso di esaurimento fondi, gli Enti Promotori si riservano la facoltà di chiudere

BANDI E FINANZIAMENTI



Bandi e finanziamenti

anticipatamente il bando.

Le domande di contributo verranno esaminate dalla Camera di Commercio di Milano e il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento

Regione Lombardia, Camere di Commercio Lombarde e Unioncamere Lombardia hanno approvato il bando progetto Sostes a favore delle imprese del settore tessile abbigliamento. Il bando si articola in 3 Azioni distinte, e precisamente:

Azione A: Contributi ed assistenza per l'innovazione delle piccole e medie imprese del sistema manifatturiero lombardo, compresi gli artigiani, con priorità alla filiera tessile-abbigliamento, per progetti di innovazione e aggregazione imprenditoriale/qualificazione delle risorse umane;

Azione B: Contributi ed assistenza per l'innovazione delle micro e piccole imprese del sistema distributivo al dettaglio del tessile-abbigliamento per progetti di innovazione e aggregazione imprenditoriale/qualificazione delle risorse umane.

Azione C: Contributi ed assistenza agli operatori (associazioni imprenditoriali lombarde o loro società di servizi alle imprese; Centri di servizi alle imprese specializzate nel settore tessile-abbigliamento; Consorzi di imprese; ATS per progetti di promozione e diffusione dell'innovazione e dell'aggregazione imprenditoriale nelle imprese della filiera tessile-abbigliamento

In relazione all'Azione A: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 30.000 pari al:

- 60% delle spese ammesse per le imprese del sistema manifatturiero ;

-75% delle spese ammesse per le imprese del sistema manifatturiero della filiera tessile-abbigliamento

In relazione all'Azione B: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 10.000 pari al 75% delle spese ammesse;

In relazione all'Azione C: l'agevolazione consiste in un contributo fino a un massimo di 30.000 pari al 75% delle spese ammesse.

Le domande di contributo devono essere presentate in forma telematica, e completate da invio cartaceo entro 10 giorni consecutivi dall'invio telematico, a partire dal 3 marzo 2009 e fino ad esaurimento fondi.

Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1

L'Informatore

maggio 2009

Finanziamenti

Innovazione di prodotto e di processo Scadenza a esaurimento fondi

Pubblicato il bando a valere sul Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (Frim) e sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) della programmazione comunitaria 2007-2013, con una dotazione di 35 milioni di € per sostenere gli investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale delle micro e Pmi tramite il miglioramento delle condizioni di accesso al credito partecipando al rischio finanziario e delle condizioni di costo del mercato creditizio. Il bando è aperto, tra l'altro, alle micro-Pmi operanti nel settore dei servizi alle imprese rientranti nelle classificazioni Istat-Ateco 2007 n. 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; n. 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici; n. 72 Ricerca scientifica e sviluppo. La Sottomisura n.1 "Innovazione di processo e di prodotto" prevede la realizzazione di progetti del valore minimo di 100.000 € e massimo di 2.000.000 € che comportano attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale avviate successivamente alla data di presentazione della domanda nell'arco di 18 mesi. Le agevolazioni a valere sul Frim-Fesr sono concesse nelle forme tecniche alternative del 1) co-finanziamento a medio termine; 2) prestito partecipativo (riservato alle imprese costituite nella forma di società di capitali) e non possono superare il 70% del costo ammissibile del progetto di investimento complessivo (comunque entro il limite massimo delle agevolazioni definite in Esl.

Agevolazioni per l'acquisto di macchinari

Regione Lombardia rilancia gli interventi agevolativi a favore delle imprese per l'acquisto di macchinari nuovi e tecnologicamente avanzati il cui impiego produca effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente. Le Pmi iscritte al Registro delle imprese della Cciaa e ubicate nel territorio della Regione Lombardia, che appartengono a settori: Industria e Artigianato; Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande (sezioni G e H della classificazione Istat - Ateco 2002), possono accedere alle risorse finanziarie del bando pari a 12 milioni di €. Sono spese di investimenti ammissibili, a titolo esemplificativo: ascensori, impianti d'allarme, impianti di condizionamento dell'aria, impianti ed attrezzature antinquinamento ed antifumo; impianti e macchinari per il trasporto interno, per il carico e scarico, per la pesatura; impianti ed apparecchiature per cucine; impianti per l'autolavaggio; impianti telefonici e per la telesegnalazione; macchinari destinati alla trasformazione e/o al confezionamento; macchine elettrocontabili; macchine elettroniche; hardware e software applicativi. L'intervento agevolativo è attivato mediante: finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari; operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni bancarie entro i limiti minimo di 15.000 € e massimo di 1.000.000 €.



Formazione

L'Informatore

maggio 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese milanesi. **Pag. 55**

IN PRIMO PIANO

Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese milanesi

Le imprese del Terziario con sede in Milano e Provincia interessate all'aggiornamento professionale dei propri dipendenti hanno ancora l'opportunità di usufruire, fino a settembre 2009, dei corsi di formazione organizzati dalle strutture formative dell'Unione del Commercio di Milano, la Scuola Superiore Commercio Turismo Servizi e Professioni (in collaborazione con il Formaper) e il Capac Politecnico del Commercio, con il finanziamento dalla Provincia di Milano (risorse della legge 236/93). ►

Il Progetto Quadro 236 si propone di intervenire nelle aree del lavoro dipendente che, per caratteristiche personali o per condizioni contrattuali, possono risultare maggiormente indebolite in una situazione di crisi. I destinatari della formazione infatti sono i lavoratori dipendenti in possesso di una o più di queste caratteristiche:

- lavoratori con età superiore a 45 anni;
- lavoratrici con età superiore a 40 anni;
- con età inferiore a 32 anni;
- assunti da meno di 12 mesi;
- assunti con orario ridotto, modulato e flessibile;
- neo-comunitari o extracomunitari
- in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria

Sono inoltre compresi fra i destinatari dei corsi anche i collaboratori con contratto a progetto.

Le iniziative formative finanziate dalla legge 236/93 sono rivolte anche alla generalità dei lavoratori dipendenti di imprese private con meno di 15 dipendenti.

I corsi devono avere una durata minima di 16 ore e possono riguardare le aree tematiche che in questi anni sono state maggiormente richieste dalle imprese e precisamente: applicazioni informatiche, lingue, amministrazione e gestione, marketing.

È importante tenere conto delle regole rispetto al numero dei partecipanti. I corsi infatti potranno essere organizzati o per un'unica impresa che riesca a costituire un gruppo d'aula con almeno otto partecipanti o, in alternativa, per gruppi costituiti a livello interaziendale; in questo caso il corso potrà essere erogato al raggiungimento del numero minimo di otto partecipanti provenienti da più aziende.

Le imprese interessate potranno rivolgersi direttamente alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione, telefonando ai numeri 02.7750.677-688.

FORMAZIONE

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 197 maggio 2009
anno LIII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ
Area sviluppo associativo Unione
Corso Venezia 49 - 20121 MILANO
Tel. 02 7750372
marketing@unione.milano.it

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

► **Trattamento Iva - Prestazioni di intermediazione** **Pag. 57**

IN PRIMO PIANO

Trattamento Iva Prestazioni di intermediazione

L'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies del Dpr n. 633 del 1972, in conformità all'articolo 44 della Direttiva 28 novembre 2006, detta le regole cui sottostanno ai fini Iva le prestazioni di intermediazione, a decorrere dal primo gennaio 2007. ▼

La direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, contenente la c.d. "refusione" della sesta direttiva, stabilisce che tutte le prestazioni di intermediazione rese da intermediari con rappresentanza (in nome e per conto di terzi), diverse da quelle espressamente escluse dallo stesso art. 28-ter, lett. E, n. 3, sono territorialmente rilevanti:

1. nel luogo di effettuazione dell'operazione "intermediata"
2. nello Stato di identificazione del committente se il committente risulta identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui si considera effettuata l'operazione principale.

Tenendo conto del suddetto orientamento comunitario, il comma 325 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) ha aggiunto al quarto comma dell'art. 7 del Dpr n. 633/1972 la nuova lettera f-quinquies, nella quale è testualmente stabilito che: "le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'art. 40, comma 5 e 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta".

Il nuovo criterio, che sostituisce il precedente basato sul domicilio del prestatore (terzo comma dell'art. 7 del Dpr n.

633/1972), stabilisce, quale regola generale, che le prestazioni di intermediazione effettuate da un intermediario con rappresentanza (agente di commercio ed altri intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi), se diverse da quelle relative alle operazioni di trasporto intracomunitario di beni, alle attività accessorie ai trasporti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio di cui alla precedente lettera d) (consulenze, prestazioni pubblicitarie, ecc.), si considerano effettuate in Italia quando è ivi effettuata l'operazione principale cui l'intermediario si riferisce.

Nell'ultimo periodo della lettera in commento è previsto infine che le intermediazioni in questione si considerano in ogni caso effettuate in Italia se rese nei confronti di un soggetto passivo d'imposta ivi domiciliato o residente, o comunque ivi identificato, ancorché le operazioni intermedie non siano effettuate nel territorio dello Stato.

Si ricorderà come tale criterio comunitario di individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di intermediazione sia già stato precedentemente recepito dal legislatore nazionale con l'art. 40, comma 8, del Dl n. 331, convertito con legge n. 427 del 1993, rubricato "territorialità delle operazioni intracomunitarie", il quale stabilisce che le prestazioni in esame, se concernenti operazioni su beni mobili, si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.

Se però il committente della prestazione di intermediazione è un soggetto d'imposta nel territorio dello Stato, la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui si riferisce sia effettuata in un altro Stato membro.

In considerazione della "generalizzazione" del criterio specifico contenuto nella novellata lettera f-quinquies del Dpr n. 633 del 1972, la mancata soppressione del citato comma 8 dell'art. 40 su riportato ha rappresentato tra gli addetti ai lavori motivo di incertezza in ordine al trattamento da riservare alle intermediazioni effettuate in ambito comunitario, creando difficoltà nello stabilire quando l'intermediazione vada ricondotta:

- alla disciplina generale di cui all'art. 7 comma 4, lettera f-quinquies del Dpr n. 633 del 1972
- a quella speciale di cui all'art. 40, comma 8, del Dl n. 331/1993.

Si evidenzia al riguardo che, benché i criteri territoriali previsti dalle distinte norme per la stessa tipologia di prestazione abbiano contenuto identico, non risultano per nulla identici gli adempimenti e gli effetti derivanti dall'applicazione dell'una o dell'altra disposizione in materia di registrazione, dichiarazione e, soprattutto, costituzione e utilizzo del plafond.

Risoluzione 12 novembre 2008 n. 437

A dirimere definitivamente tali incertezze facendo chiarezza in merito alla relazione esistente fra i criteri enunciati dalla lettera f-quinquies del Dpr n. 633 del 1972 e le disposizioni dell'art. 40, comma 8, del Dl n. 331/1993, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12 novembre 2008, n. 437.

L'Amministrazione Finanziaria ha espressamente chiarito che

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

la portata normativa di cui alla lettera f-quinquies del Dpr n. 633 del 1972 risulta estesa anche alle operazioni su beni mobili materiali effettuate in ambito comunitario, con la conseguenza che viene reso di fatto inoperativo il comma 8 dell'articolo 40 del Dl n. 331 del 1993.

Da ciò ne deriva che, anche nell'ipotesi di prestazione resa da operatore comunitario ad un soggetto nazionale, quest'ultimo assolverà l'imposta ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972 (emissione di autofattura) e non secondo le disposizioni previste dall'articolo 46 del Dl n. 331 del 1993 (integrazione della fattura emessa dal prestatore).

Analogamente, nel caso di intermediazione resa da operatore nazionale a committente soggetto passivo di altro Stato membro, l'intermediario deve emettere fattura non soggetta a Iva ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies, con la conseguenza che tale operazione non concorrerà alla formazione del volume d'affari o per la determinazione dell'eventuale plafond.

Un altro dubbio risolto in via interpretativa dalla risoluzione in commento, riguarda l'ipotesi di operazioni di intermediazioni riferite ad acquisti e cessioni di beni che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario.

Difatti un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies, laddove attrae "in ogni caso" nel territorio dello Stato le prestazioni di intermediazioni commissionate da soggetti d'imposta nazionali, porterebbe a considerare territorialmente rilevanti in Italia anche le prestazioni d'agenzia per vendite integralmente realizzate fuori del territorio comunitario.

Al riguardo l'Amministrazione finanziaria ha opportunamente chiarito che "per quanto riguarda l'ipotesi di operazioni d'intermediazione che si riferiscono ad acquisti e cessioni di beni che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario, si ritiene che tali operazioni non debbano essere assoggettate ad imposta per carenza assoluta del requisito territoriale, con

la conseguenza che il committente nazionale non sarà tenuto, ai fini Iva, ad emettere autofattura".

Così, ad esempio, una intermediazione tra due operatori nazionali per la cessione di beni mobili che vengono venduti dal Canada agli Usa deve essere rilevata dal prestatore fuori campo Iva. Se la stessa è resa da un soggetto non residente, il committente italiano non è tenuto a emettere autofattura ai fini Iva.

Altri esempi


Un soggetto passivo d'imposta nazionale, nel caso in cui riceva da soggetti non residenti prestazioni di intermediazione relative alla commercializzazione di beni mobili, dovrà osservare le seguenti modalità.

1) Cessione intracomunitaria di beni in partenza dall'Italia, nel caso di intermediazione resa da soggetto passivo di imposta comunitario o extracomunitario: la prestazione di intermediazione è territorialmente rilevante in Italia in quanto il committente è un soggetto passivo d'imposta nazionale, pertanto quest'ultimo assolverà l'imposta ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del Dpr n. 633/1972.

2) Cessione all'esportazione di beni in partenza dall'Italia o in partenza da altro Stato membro, nel caso di intermediazione resa da soggetto passivo di imposta comunitario o extracomunitario: la prestazione di intermediazione andrà assoggettata, sempre mediante autofattura da parte del soggetto passivo nazionale, al regime di non imponibilità all'Iva, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 7, del Dpr n. 633/1972.

3) Cessione all'esportazione di beni in partenza fuori dal territorio comunitario, nel caso di intermediazione resa da soggetto passivo di imposta comunitario o extracomunitario: tali operazioni non debbono essere assoggettate ad imposta per carenza assoluta del requisito territoriale, con la conseguenza che il committente nazionale non sarà tenuto, ai fini Iva, ad emettere autofattura.

(fonte "Newsmercati")



Economico

L'Informatore

maggio 2009

Economia

Indice

ECONOMIA

► Mappatura della distribuzione al dettaglio nell'area metropolitana milanese. **Pag. 59**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 63**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 64**

In PRIMO PIANO

Mappatura della distribuzione al dettaglio nell'area metropolitana milanese

Le piccole imprese del commercio al dettaglio operano, ormai da molti anni, in un mercato altamente competitivo, dove l'apertura di nuove unità della grande distribuzione procede senza interruzioni e con intensità crescente man mano che scorre il tempo.

Si confrontano quotidianamente con le politiche discount delle catene che fanno del prezzo la principale leva di marketing e devono affrontare gli effetti di impatto della strategia di sviluppo delle imprese di grande scala che attivano nuovi punti vendita anche nelle aree dove sono già presenti supermercati, centri commerciali e grandi superfici specializzate a libero servizio. A fronte di questa situazione è opportuno considerare l'assetto attuale del commercio al dettaglio nel territorio delle province di Milano e Monza come base di partenza per immaginare lo scenario futuro e prefigurare la direzione che il sistema commerciale della regione metropolitana milanese prenderà nel medio e lungo termine.

In questo tentativo uno strumento utile è la mappatura delle grandi strutture di vendita e dei principali centri commerciali naturali disposti sul territorio. ▼

Il supporto cartografico è articolato in quattro tavole, una per ogni quadrante in senso orario:

- Nord-Est, che comprende tutta la provincia di Monza, le zone nord orientali della città di Milano e la zona orientale della provincia omonima delimitata dalla Rivoltana;
- Sud-Est, che comprende Milano e il territorio della provincia compreso tra la Rivoltana e l'autostrada dei Fiori;
- Sud-Ovest, che comprende gran parte della città di Milano e il territorio provinciale situato tra l'autostrada dei Fiori e l'autostrada Milano-Torino;
- Nord-Ovest, che rappresenta la regione occidentale della provincia di Milano nel tratto compreso tra l'autostrada Milano-Torino e i confini settentrionali.

In questo numero l'attenzione è rivolta ai primi due quadranti elencati, quindi alla zona orientale della regione metropolitana milanese.

Nel prossimo numero, quello di giugno, sarà invece considerata l'organizzazione territoriale del commercio nei quadranti Sud-Ovest e Nord-Ovest.

Criteri per la lettura delle cartografie

Le fonti utilizzate per analizzare e rappresentare i principali poli della distribuzione al dettaglio nello spazio sono:

1. Regione Lombardia - Osservatorio del commercio: rilevazione dei punti vendita effettuata con i Comuni al 30 giugno 2008.
2. Annuario Regionale Istat - Popolazione residente 2008 nei comuni della Lombardia.
3. Istituto Geografico De Agostini - Atlante stradale digitale interattivo dell'Italia - scala 1:250.000 (1 cm equivale a 2,5 km).

La mappatura è stata concepita per inquadrare l'assetto territoriale della rete delle grandi strutture e dei centri commerciali naturali in provincia, escludendo a priori il sistema di offerta presente nella città di Milano.

La scala 1:250.000 non è in grado, infatti, di restituire uno "zoom" così approfondito da descrivere l'organizzazione spaziale delle medie e grandi strutture di vendita del comune capoluogo, così Milano è presente solo come serbatoio di domanda che alimenta le vendite delle grandi superfici e dei centri commerciali naturali dislocati sul restante territorio provinciale.

Non è escluso che nei prossimi numeri dell'Informatore, grazie al supporto dei colleghi esperti di urbanistica, sia possibile analizzare con strumenti analoghi anche il sistema di domanda e offerta della città di Milano.

Il territorio è stato ripartito in quattro quadranti con l'obiettivo di restituire il bacino di gravitazione commerciale dei più importanti poli distributivi esistenti sul territorio, una rappresentazione efficace per i punti vendita disposti al centro del qua-

ECONOMICO



drante, più debole per gli altri.

I triangoli individuano le seguenti tipologie distributive:

- superstore, ipermercati e grandi superfici specializzate di almeno 3.000mq;
- centri commerciali pianificati;
- concentrazioni di grandi superfici specializzate.

I triangoli più piccoli rappresentano le grandi strutture inferiori a 17mila mq, quelli di grandezza media individuano le realtà comprese tra 17.001mq e 30.000mq, i triangoli maggiori sono associati alle strutture con superficie di vendita superiore a 30mila mq.

I cerchi rappresentano i centri commerciali naturali, vale a dire il sistema di negozi, pubblici esercizi ed altri servizi alle famiglie che raggiungono un adeguato livello di concentrazione nella zona centrale dei comuni di media grandezza.

Si distinguono anch'essi in tre classi dimensionali, quelli più piccoli rappresentano i centri commerciali naturali con meno di 100 unità di vendita della distribuzione al dettaglio in sede fissa, quelli di grandezza media individuano le realtà comprese tra 100 e 200 punti vendita, quelli maggiori sono associati alle strutture con più di 200 esercizi.

Nel caso della grande distribuzione si è potuto contare su una ricognizione puntuale delle unità di vendita, quale quella costituita dall'Osservatorio Regionale del Commercio, mentre nel caso dei centri commerciali naturali non è stato possibile fruire di una vera e propria banca dati e si è dovuto ipotizzare l'esistenza dei principali poli di agglomerazione spontanea del commercio in maniera empirica sulla base dell'osservazione del contesto urbanistico dei principali comuni.

È probabile che una più attenta e sistematica ricognizione della struttura urbana e distributiva dei comuni delle province di Milano e Monza consenta di individuare più distretti commerciali di quelli raffigurati nelle tavole, soprattutto in relazione alla classe dimensionale più piccola.

Ad ogni tavola è associato un set di informazioni statistiche della domanda (il numero di abitanti per comune) e dell'offerta (numero e superficie di vendita degli esercizi di vicinato, media e grande distribuzione per comune).

Alcuni comuni sono presenti in più di un quadrante, perché ricompresi all'interno del bacino di gravitazione commerciale di più di una grande superficie a libero servizio o di più di un centro commerciale naturale.

Ad esempio il comune di Rodano, lungo la Rivoltana è presente tanto nel quadrante Nord Est, quanto nel quadrante Sud Est: nel primo caso contribuisce ad alimentare le vendite dell'Acquario di Vignate, nel secondo caso è all'interno dell'area d'influenza del futuro centro commerciale di Peschiera Borromeo.

In ogni cartografia il lettore riconoscerà una linea che segna il confine tra la parte centrale del quadrante e la zona "esterna" al nucleo centrale; la prima individua sempre Milano e i comuni della prima cintura metropolitana, la seconda comprende i comuni della corona mediana e della zona di confine.

Nello spazio più vicino al cuore metropolitano la densità demografica è molto elevata e, quindi, si creano le premesse per una maggiore concentrazione dei triangoli che rappresentano l'offerta, la rete dei punti vendita.

Nello spazio più lontano dal nucleo centrale la popolazione si disperde maggiormente nel territorio, la densità demografica è inferiore alla media e le grandi strutture si diradano.

La riproduzione in bianco e nero indebolisce notevolmente la capacità di rappresentare il territorio, soprattutto in rapporto alla trama delle strade nella loro articolazione gerarchica, ma alcuni caratteri visivi possono essere sottolineati per facilitarne la lettura:

1. Il fondo grigio scuro identifica il tessuto edilizio e, quindi, la dimensione delle aree di questo colore offre una percezione immediata del grado di densità demografica.
2. La linea nera che racchiude Milano e la cintura metropolitana è ben visibile, in alcuni tratti si sovrappone alle principali vie di traffico.
3. La linea grigia nella zona "esterna" coincide con il confine provinciale; nella parte settentrionale è possibile riconoscere l'ambito della provincia di Monza rispetto a quello della provincia di Milano. Nel quadrante nord-est la zona di Lentate sul Seveso è interamente racchiusa dal confine provinciale, perché
4. La gerarchia delle strade è restituita in funzione della larghezza della linea che le rappresenta:

- autostrade e tangenziali sono raffigurate con la sezione più grande e un doppio bordo, spesso è possibile leggere una lettera e un numero che la identificano;
- le strade statali sono leggermente più strette, non hanno bordi, ma presentano un colore più scuro e sono anch'esse identificate da un numero (per es. 11 per SS Padana Superiore nella zona nord-est vicino a Gorgonzola);
- le superstrade hanno la stessa sezione delle autostrade, invece di essere racchiuse da un doppio bordo presentano una linea che corre al centro della sezione.

Nel prospetto i dati evidenziano la profonda differenza di densità abitativa tra zona centrale e zona periferica della provincia di Milano.

Nel quadrante Nord Est il 61% della popolazione abita in uno spazio di 257 kmq, mentre il restante 39% risiede in un'area molto più vasta e, quindi, la densità demografica della zona "esterna" è meno di 1/3 di quella registrati all'interno della prima cintura metropolitana.


Negli altri quadranti il divario tra le due zone si dilata sia nel rapporto Abitanti/kmq, sia nel peso demografico della zona centrale, che risulta sensibilmente maggiore, soprattutto, nella parte meridionale del territorio.

La decisioni localizzative della grande distribuzione

La strategia localizzativa della grande distribuzione ha privilegiato, come era logico, lo spazio contraddistinto da elevati tassi di concentrazione demografica e, nello stesso tempo, i nodi privilegiati della mobilità stradale.

La disposizione dei triangoli di scala grande e media segue proprio il percorso dell'anello tangenziale di Milano, la grandi strutture si infittiscono nei punti in cui questo incrocia le principali arterie di traffico in uscita dalla città e si susseguono lungo il loro tracciato fino a a comuni di maggiore dimensione e alle aree più urbanizzate.

Nel più recente passato essere attestati sulla Nuova Valassina o sul tratto iniziale della Nuova Vigevanese è stato così importante da indurre le imprese della grande distribuzione ad inve-



Economico

L'Informatore

maggio 2009

Economia

ECONOMICO

QUADRANTI	TIPO DATI	ZONE		
		CENTRALE	ESTERNA	TOTALE
NORD EST	valori assoluti	1.229.028	789.148	2.018.176
	quote %	60,9	39,1	100,0
	kmq	257,0	514,3	771,3
	Abitanti/kmq	4.782,2	1.534,4	2.616,6
SUD EST	valori assoluti	599.696	141.720	741.416
	quote %	80,9	19,1	100,0
	kmq	174,2	224,2	398,4
	Abitanti/kmq	3.442,6	632,1	1.861,0
SUD OVEST	valori assoluti	480.380	207.372	687.752
	quote %	69,8	30,2	100,0
	kmq	86,1	378,2	464,3
	Abitanti/kmq	5.579,3	548,3	1.481,2
NORD OVEST	valori assoluti	880.425	344.603	1.225.028
	quote %	71,9	28,1	100,0
	kmq	154,0	286,6	440,6
	Abitanti/kmq	5.717,0	1.202,4	2.780,4

stire nell'ampliamento delle superfici esistenti piuttosto che a cercare nuove location, soprattutto, se queste nuove posizioni non erano "affacciate" sulle principali rotte di traffico. Questo orientamento è destinato a perpetuarsi?

Sì, ma solo in parte, nella misura in cui sia possibile recuperare superficie lorda di pavimento addizionale nelle posizioni già oggi occupate dagli esercizi della grande distribuzione. La strategia di sviluppo dell'impresе commerciali di grande dimensione è, infatti, destinata a cambiare a causa degli investimenti programmati a medio e lungo termine per le infrastrutture della mobilità su gomma e su rotaia.


Probabilmente le grandi superfici a libero servizio ed i centri commerciali pianificati saranno costruiti ex novo:

- all'interno della città di Milano, usando formule architettoniche e distributive adatte al contesto metropolitano e, quindi, privilegiando il servizio di trasporto pubblico, piuttosto che l'automobile. Tale orientamento farà diminuire l'evasione territoriale dei consumi in uscita da Milano e diretta ai centri commerciali pianificati dell'hinterland, che si troveranno a dover affrontare questo fenomeno unitamente alla concorrenza delle nuove grandi strutture.
- Nei nuovi nodi privilegiati della mobilità, che si renderanno disponibili con il graduale sviluppo dei nuovi tracciati stradali e ferroviari.
- Nelle posizioni più periferiche e decentrate attraverso l'utilizzo di format distributivi coerenti alla minore livello di concentrazione demografica e di portata dei flussi di traffico


Quadrante Nord Est

Il quadrante Nord-Est comprende tutta la provincia di Monza, le zone nord orientali della città di Milano e la zona orientale della provincia omonima delimitata dalla Rivoltana.

I suoi caratteri urbanistico-commerciali si possono così riassumere:



- Saturazione di grandi strutture nel nodo di Sesto San Giovanni
- Elevata diffusione dei Centri Commerciali Pianificati
- Nuove opportunità di localizzazione delle superfici a libero servizio lungo il tracciato della Tangenziale Esterna, destinata



Economico

a trasformare in superstrada l'attuale collegamento Monza - Melzo.

- Centri commerciali naturali di maggiore grandezza nella zona settentrionale, più piccoli nella zona orientale. Questa parte della provincia è probabilmente la zona dove la grande distribuzione ha sperimentato il più alto tasso di sviluppo fino al punto di duplicare un servizio inutile per i consumatori.

In diversi piccoli centri della porzione orientale e nord orientale il presidio della rete di vicinato è stato così indebolito da impoverire il tessuto urbanistico e porre le condizioni di un degrado urbano.

Le politiche di governo dei distretti commerciali urbani sono urgenti per riequilibrare la situazione e offrire al consumatore un'alternativa valida al modello standardizzato del distribuzione di massa.

Quadrante Sud Est

Il quadrante Sud-Est comprende quasi tutta la città di Milano e la parte meridionale della provincia che risulta compresa tra la Rivoltana e l'autostrada dei Fiori da Milano per Genova.

Nell'ampia porzione di territorio, delimitata dall'anello tangenziale, risiedono poco meno di 600mila abitanti pari all'81% circa della popolazione complessiva di questo quadrante.

La densità demografica della zona esterna è di appena 632,1 abitanti per kmq contro i 3.442,6 abitanti per kmq della città e comuni limitrofi.


I suoi caratteri urbanistico - commerciali si possono così riassumere:

- Concentrazione delle grandi superfici a libero servizio in due nodi cruciali della mobilità stradale, lo svincolo tangenziale di Rozzano e quello di San Giuliano Milanese.
- Tendenza alla saturazione degli sbocchi di mercato della Gd con la futura nascita del centro commerciale di Peschiera

L'Informatore

maggio 2009

Economia




Borromeo e dell'enorme grande polo distributivo pianificato di Segrate.

- Elevata evasione territoriale dei consumi dei cittadini della provincia in direzione dei poli della grande distribuzione e delle vie commerciali della città di Milano.

Gli investimenti futuri della grande distribuzione tenderanno a privilegiare sempre i nodi sulla tangenziale, ma senza trascurare la città di Milano, che nella sua zona meridionale riserva discreti spazi per nuovi insediamenti.

La mancanza di una rete organica di piccoli centri commerciali rende difficile il recupero dell'evasione territoriale della domanda che in questa parte della provincia è così elevata.

L'unico polo di agglomerazione spontanea di negozi e servizi è riconoscibile nella città di Melegnano, che presenta condizioni favorevoli alla nascita del distretto commerciale urbano nel centro storico e al successo delle politiche di sostegno della Pmi del terziario.



Economico

L'Informatore

maggio 2009


Indicatori statistici

ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13
Febbraio	136,5	181,9	135,7	158,6	132,3	121,4	137,9	68,1	122,5	143,5	146,9	142,2	134,5	1,5	1,13



Economico

'Informatore

maggio 2009

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2006 all'ultimo dato disponibile

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
2008						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6
Giugno	88,1	94,5	105,6	103,5	128,4	104,3
Luglio	98,2	99,8	109,1	113,3	115,5	106,3
Agosto	78,3	74,1	78,3	93,0	111,7	88,3
Settembre	97,8	97,6	97,9	105,4	120,3	104,8
Ottobre	102,1	111,4	117,3	110,5	134,3	115,6
Novembre	104,5	111,5	108,9	101,9	124,5	111,7
Dicembre	141,7	143,1	142,8	152,4	179,4	153,7
2009						
Gennaio (*)	99,1	90,1	102,6	97,4	101,0	95,9

Nota: le tipologie e i criteri di classificazione sono cambiati. E di conseguenza la tabella in questa pagina risulta diversa e non confrontabile con quelle degli ultimi numeri.

É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.MI.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.MI.C.A. 
TUTTO PREVISTO

Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,
2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

Nessuno è come Fondo Est



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

visita subito il sito www.fondoest.it